

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1958

(76<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali»  
(100-D) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore . . .	Pag. 1244, 1246, 1247, 1250, 1251, 1252
AGOSTINO . . . . .	1250
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	1245, 1246, 1249, 1252
DE LUCA . . . . .	1247, 1249, 1251, 1252
GRAMEGNA . . . . .	1248, 1249, 1252
LOCATELLI . . . . .	1245
MANCINELLI . . . . .	1247, 1251
MOLINELLI . . . . .	1246, 1252
SCHIAVONE . . . . .	1252

«Legge sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra» (2059) (D'iniziativa dei deputati Cervone ed altri e Villa ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1229, 1230, 1235
AGOSTINO . . . . .	1235
LOCATELLI . . . . .	1229
PIEGARI, relatore . . . . .	1229, 1235

«Costituzione in comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma»  
(2352) (D'iniziativa del deputato Quintieri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1253
ANGELILLI, f. f. relatore . . . . .	1253
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	1253

«Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza» (2377.Urgenza) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1194, 1199, 1204, 1210, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1223, 1229
AGOSTINO . . . . .	1199, 1213, 1221, 1222
ANGELILLI . . . . .	1216, 1229
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	1203, 1213, 1218, 1219, 1221, 1222, 1228, 1229
DE LUCA . . . . .	1210, 1218
ELIA . . . . .	1203
GRAMEGNA . . . . .	1203, 1204
LEPORE . . . . .	1221, 1222
LORENZI . . . . .	1218
PIECHELE, relatore . . . . .	1194, 1210, 1213, 1217, 1218, 1219, 1221, 1228

La seduta è aperta alle ore 17.20.

Sono presenti i senatori: Agostino, Baracco, Condorelli, Elia, Fedeli, Gramigna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Menotti, Molinelli, Piechele, Piegari, Raffener, Schiavone, Terragni e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Nicola Angelini, Molinari e Spasari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Carlo De Luca, Angelilli e Lorenzi.

*Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Spallino e per l'interno Bisori.*

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2377-Urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIECHELE, relatore. Ritengo anzitutto necessaria una premessa per rendere tranquilli gli onorevoli colleghi della Commissione, che di fronte alla mole del disegno di legge, ed ai 122 articoli che lo compongono, potrebbero forse avere delle preoccupazioni sull'ampiezza della mia relazione.

Non intendo, infatti, scendere all'esame analitico dei singoli articoli, ma dopo una premessa sui motivi che hanno indotto il Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro della difesa, a presentare il provvedimento, e sui punti fondamentali dello stesso, metterò in rilievo soltanto le differenze che nel disegno di legge si riscontrano in confronto della legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Questa legge, che do per conosciuta da parte di tutti gli onorevoli colleghi, ha profondamente innovato nella materia del rapporto di impiego intercorrente fra detto personale militare e l'Amministrazione, regolando con diverso assetto molteplici istituti, e soprattutto dando al sottufficiale, che fino allora non aveva mai avuto una condizione giuridica ben definita, uno stato giuridico che rendesse evidenti diritti e doveri, così come stabilito dall'ordinamento giuridico per le altre categorie di dipendenti dello Stato.

La legge n. 599 ha veramente innovato le

precedenti norme ritenute non più adeguate ai tempi.

Come giustamente è rilevato nella relazione, con l'entrata in vigore della legge n. 599 venne posto concretamente il problema di analoghe norme concernenti il personale di quei Corpi di polizia che per la loro organizzazione militare e per l'esercizio delle loro funzioni fanno parte integrante delle Forze armate dello Stato, ad ogni effetto giuridico, come il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le Forze armate di polizia non potevano rimanere indifferenti a così profondo processo innovativo; mentre l'Arma dei carabinieri, in quanto appartenente all'Esercito, ha beneficiato direttamente della legge n. 599; la Guardia di finanza, invece, solo recentemente ha esteso ai propri sottufficiali le norme di tale legge n. 599 (legge 17 aprile 1957, n. 260).

Da notare ancora che con la legge 29 marzo 1956, n. 288, sono dettate le norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; tale legge si è resa necessaria in quanto quella del 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provvede a dare una compiuta disciplina dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali anzidetti.

Le particolari esigenze di ordinamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non hanno consentito una estensione automatica, a favore dei sottufficiali del Corpo, della disciplina prevista dalla legge n. 599; non era possibile stabilire il rinvio puro e semplice, così come attuato per lo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza, non potendosi, infatti, equiparare i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a quelli della guardia di finanza.

Si è voluto, invece, fare un testo completo, relativo allo stato giuridico ed all'avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, senza dover ricorrere a rinvii agli articoli della legge n. 599, ai fini di una agevole opera di consultazione e di interpretazione.

Vi era la necessità di attribuire a una benemerita categoria di personale una condizione giuridica precisa, uno stato giuridico che

ponga distintamente in evidenza tanto i diritti che i doveri, assicurando nel contempo la stabilità e la continuità del servizio.

Attualmente, invero, i rapporti fra sottufficiali e Amministrazione di pubblica sicurezza non sono regolati da norme di stato giuridico vero e proprio, nel significato cioè che ora si attribuisce a tale termine, ma da un insieme di disposizioni, fra le quali pochissime di stato, molte di reclutamento e di avanzamento, disseminate in disparati provvedimenti normativi.

Nella relazione sono elencate alcune delle principali disposizioni di legge concernenti direttamente e indirettamente lo stato dei sottufficiali di pubblica sicurezza.

E prospettata nella relazione la complessità e la delicatezza dei compiti che i sottufficiali di pubblica sicurezza assolvono in veste di tutori dell'ordine pubblico e sociale, come ufficiali di polizia giudiziaria e agenti della forza pubblica.

Si richiama anche il disposto dell'articolo n. 220 del Codice di procedura penale come modificato con la legge 18 giugno 1955, n. 577, per il quale qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non può essere disposta senza il parere favorevole del Procuratore generale.

Non credo necessario sottolineare l'importanza dei compiti di istituto affidati ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, come collaboratori dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con i quali attivamente e generosamente partecipano alla lotta contro la delinquenza ed al mantenimento del buon ordine, condizioni prime per un ordinato svolgimento del vivere civile.

Messa in evidenza non solo l'opportunità, ma la necessità del provvedimento, i punti fondamentali dello stesso — come concisamente riassunti nella relazione alla quale mi riporto — sono i seguenti:

1) abolizione — eccezione fatta per i vice-brigadieri, come per le altre Forze armate — delle rafferme; creando per le altre categorie di sottufficiali il rapporto permanente di impiego, regolando l'aspettativa, la sospensione dall'impiego, vengono disciplinate, con parti-

colare garanzia, le cause di cessazione dal servizio, integrate da norme di favore sinora vigenti solo per gli ufficiali;

2) determinazione delle categorie dei sottufficiali, cioè in servizio permanente, in ferma volontaria o rafferma, nonché dalle categorie di nuova istituzione, in congedo, cioè nella posizione del complemento o della riserva, oltre che la categoria del congedo assoluto, dando così un aspetto preciso al personale in servizio o in congedo;

3) determinazione della posizione del sottufficiale agli effetti delle sue funzioni, della sua dignità di grado e dei doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

4) generale revisione di tutte le posizioni di stato al fine di dare ad ognuna di esse una precisa e definitiva normazione, confortata, ove necessario, da ogni possibile garanzia nei riguardi del sottufficiale sia in servizio che in congedo;

5) compiuta regolamentazione di tutta la materia disciplinare, prevedendosi un insieme di norme di stato atte a regolare, secondo anche i più recenti indirizzi legislativi, i procedimenti, le garanzie contenziose, i mezzi di difesa, i procedimenti degli organi collegiali e innovando profondamente questa materia, rispetto alle precedenti norme frammentarie, in analogia della ormai uniforme legislazione adottata per il personale appartenente alle Forze armate dello Stato, con previsione dei vari casi ipotizzabili;

6) generale revisione, assai innovativa, di tutta la materia concernente il conferimento del grado di sottufficiale — vice-brigadiere — e l'avanzamento ai gradi successivi di brigadiere e maresciallo delle tre classi, con rispetto dei criteri particolari all'ordinamento e alla struttura del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ma, al tempo stesso, con finalità, il più possibile applicate, di unificazione, nel quadro dell'avanzamento anche per i sottufficiali che passano nella posizione di riserva;

7) istituzione di una particolare indennità per i sottufficiali che passano nella posizione di riserva;

8) introduzione di un procedimento formale nei giudizi disciplinari con costituzione

di contraddittorio e difesa; procedimento che peraltro non ha potuto prescindere dalla particolare struttura gerarchica funzionale cui sottostanno i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovano alle dirette dipendenze, a seconda dell'impiego, di funzionari civili (funzionari di pubblica sicurezza) o di militari (ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza);

9) estensione delle provvidenze di carattere economico contenute nella legge n. 599. In particolare, la indennità speciale, attribuita ai sottufficiali delle altre Forze armate dal 1° gennaio 1954, viene riconosciuta ai vari gradi del Corpo, secondo le stesse misure e modalità contemplate dalla ripetuta legge. Attese, peraltro, le attuali esigenze di bilancio rappresentate dal Ministero del tesoro, si è ritenuto di fissarla al 1° gennaio 1958.

Dopo queste premesse di carattere generale mi permetto illustrare nella maniera più breve il disegno di legge, soffermandomi in modo particolare sugli articoli dello stesso, che introducono disposizioni diverse rispetto alla legge n. 599, che, ripeto, forma la base di partenza.

Il disegno di legge si compone di quindici titoli, ivi comprese le disposizioni transitorie e finali, e di una tabella.

Il titolo I contiene le disposizioni generali e reca norme intese a indicare il contenuto dello *status* di sottufficiale, a prescrivere la prestazione del giuramento, a distinguere i sottufficiali in più categorie, e cioè in servizio permanente, ferma volontaria o rafferma, congedo assoluto; disciplina il conferimento del grado, l'anzianità di grado, distinta in assoluta e relativa, reca norme per le detrazioni di anzianità, conseguenti a cause di varia natura; prevede, infine, la iscrizione dei sottufficiali in ruoli distinti.

L'articolo 1 ripete l'articolo corrispondente della legge n. 599 e stabilisce che lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

L'articolo 2 riguarda il giuramento.

Una novità in confronto della legge n. 599 è costituita dall'articolo 3, nel quale si sono voluti porre in evidenza i doveri del sottufficiale in rapporto alla dignità del grado ed alla

qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, riconosciuta in virtù del grado dall'articolo 221 del Codice di procedura penale. Nei sottufficiali si fondono le qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti della forza pubblica, che impongono particolari diritti e doveri, che si riconnettono allo stato giuridico dei sottufficiali.

L'articolo 4 porta una innovazione al corrispondente articolo della legge n. 599, disponendo che i sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice-brigadiere.

La norma dell'articolo 4 ha profondamente innovato alla situazione attuale, che prevede solo due categorie di sottufficiali: in rafferma e a riposo.

L'articolo 5 pure rappresenta una novità in confronto della legge n. 599, ma esso altro non fa se non ribadire la corrispondente disposizione dell'articolo 1, terzo comma, del vigente regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il quale tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

L'articolo 6 dispone che il grado è conferito con decreto ministeriale, e quindi con procedura unitaria, in confronto della legge n. 599.

L'articolo 7 riguarda l'anzianità di grado: assoluta e relativa.

L'articolo 8 relativo alla detrazione della anzianità semplifica il criterio di determinazione — in confronto della legge n. 599 — stabilendo che essa è pari al tempo trascorso in una delle situazioni previste dallo stesso articolo.

L'articolo 10 innova radicalmente la precedente disciplina, di cui agli articoli 17 e 87 del regolamento n. 1629 del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la quale la riammissione era consentita solo al grado iniziale di guardia semplice e purchè l'interessato non avesse superato il 35° anno di età o il 45° qualora il licenziamento fosse stato determinato per motivi di salute.

Il titolo II riguarda i sottufficiali in servizio permanente ed è diviso in tre capi. Si

modella sul corrispondente titolo della legge n. 599, salvo lievi modifiche dettate dal diverso ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

L'articolo 19, in aggiunta a quanto previsto dal corrispondente articolo 18 dell'Esercito, dispone che al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

L'articolo 21, per il particolare ordinamento delle Forze di polizia, ed in armonia a quanto ora disposto dall'articolo n. 265 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevede che la sospensione precauzionale dall'impiego, per il sottufficiale sottoposto a procedimento penale, ed a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura, viene disposta con decreto del Prefetto.

All'articolo 26 è stabilito che il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella annessa, che per i marescialli è di anni 60, per i brigadieri e vice brigadieri di anni 58. Per l'Esercito i corrispondenti limiti sono inferiori (anni 58, 55 e 52 rispettivamente per i tre gradi di maresciallo, 50 per i brigadieri). Anche in questo punto non si è voluto derogare alla recente disciplina in materia, di cui la legge 11 marzo 1955, n. 85, anche per la mancanza, nell'attuale ordinamento del Corpo, del ruolo d'ufficio, posizione che non si ritiene utile istituire per non sottrarre al servizio personale non sostituibile e che, per le sue competenze istituzionali, deve considerarsi in permanente attività di servizio.

All'articolo 32, in tema di dispensa dal servizio, sempre in conseguenza del particolare ordinamento funzionale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, si è determinato che il provvedimento venga adottato dal Ministro, ma su proposta di quelle stesse autorità e comandi da cui il personale può dipendere per ragioni di gerarchia funzionale e di impiego o di gerarchia militare.

Il titolo III riguarda i sottufficiali in ferma volontaria o rafferma; esso riproduce quasi totalmente le corrispondenti norme della legge dell'Esercito. È necessario qui ripetere che

per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non è ammessa l'assunzione diretta dei sottufficiali, per i quali quindi la posizione di ferma è del tutto eccezionale.

Per la cessazione della rafferma, determinata da inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, da scarso rendimento, ovvero da cattiva condotta in servizio o in privato è richiesto dall'articolo 39 il parere della Commissione di avanzamento; se determinata invece da motivi disciplinari, è prevista la garanzia dell'inchiesta formale e l'intervento della Commissione provinciale di disciplina.

Il titolo IV regola le posizioni dei sottufficiali in congedo, sinora non previste, e richiama le norme vigenti per le altre Forze armate, salvo per quanto riguarda il richiamo in servizio temporaneo del sottufficiale in congedo, d'autorità o col suo consenso, che sono poste in armonia colle funzioni ed esigenze del Corpo. Il capo II riguarda i sottufficiali della riserva, il III quelli di complemento.

Il titolo V si riferisce ai sottufficiali in congedo assoluto.

Dopo l'articolo 54 proporrò un articolo aggiuntivo, che illustrerò in sede di esame degli articoli, relativo alla istituzione di un « ruolo d'onore ».

Il titolo VI riguarda il passaggio all'impiego civile, e per il conseguimento dell'impiego esige l'osservanza dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; l'articolo contiene una riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Il titolo VII riguarda la perdita del grado, e non si discosta dalle norme stabilite per l'Esercito.

Il titolo VIII riguarda la materia disciplinare, che viene regolata in conformità della legge n. 599. Nell'articolo 62 si è dovuto tener conto dell'ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e delle diverse autorità alle quali competono determinate facoltà, indicandole specificatamente.

Altra differenza riguarda la Commissione di disciplina. Nell'ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza la Commissione stessa è costituita in ogni capoluogo di pro-

vincia, a sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Non si è ritenuto derogare a tale sistema, previsto già dal regolamento del 1930, perchè non ha dato luogo ad alcuna difficoltà o inconveniente.

Le norme degli articoli successivi al 64, nelle grandi linee rispettano quelle contenute nella legge n. 599 per i sottufficiali delle altre Forze armate, che prevedono particolari garanzie per l'eventuale incolpato.

Il titolo IX costituisce la seconda parte dell'importante provvedimento in esame; stabilisce in modo compiuto tutte le disposizioni relative al conferimento del grado di sottufficiale, e l'avanzamento ai gradi superiori.

Naturalmente non vi è più alcun riferimento alla legge n. 599 per l'Esercito, che riguarda solo lo stato e non anche l'avanzamento dei sottufficiali.

Si è dovuto tener conto nel disegno di legge di taluni sistemi tradizionali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della struttura dell'Amministrazione e del Corpo, delle esigenze funzionali del suo organico, — recentemente esaminato ed approvato dalla nostra Commissione, — nonchè dell'andamento e progressione di carriere, nei vari gradi, in conformità agli ordinamenti territoriali del Corpo stesso.

L'avanzamento dei sottufficiali è attualmente regolato dal regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353. Il disegno di legge porta notevoli miglioramenti, ai fini di una più opportuna selezione dei sottufficiali.

L'articolo 75 riguarda il conferimento del grado di vice-brigadiere, che avviene per i nove decimi dei posti disponibili a seguito di concorso per esami, superati i quali i vincitori sono ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali, a carattere prettamente professionale, della durata di un anno, al cui termine gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Vi è quindi una rigorosa ed accurata selezione del personale.

Per il restante decimo di posti è consentito possa conferirsi il grado di vice-brigadiere mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati in possesso di particolari requisiti, onde dare possibilità di accedere al grado superiore anche mediante anzianità, sia pure in modesta misura.

Il successivo avanzamento al grado di brigadiere, nei limiti dei posti disponibili, ha luogo invece per anzianità seguendo l'ordine di ruolo, a sensi dell'articolo 89.

L'avanzamento ai vari gradi di maresciallo è regolato distintamente e analiticamente dalle disposizioni del capo IV; le norme sono chiare e non hanno bisogno di illustrazione.

Agli articoli 79 e 86, in sede di esame degli stessi, proporrò emendamenti aggiuntivi.

Il titolo X riguarda l'avanzamento dei sottufficiali in congedo, qualora siano richiamati in servizio.

Il titolo XI disciplina l'avanzamento per merito straordinario, con norme analoghe a quelle attualmente vigenti, nonchè la promozione per merito di guerra.

Il titolo XII riguarda l'avanzamento in tempo di guerra e dei reduci dalla prigionia, in conformità ed analogia a norme vigenti già da tempo per i sottufficiali delle altre Forze armate.

Il titolo XIII contiene le norme relative alla sospensione od esclusione dal conferimento del grado o dalla promozione, ed è modellato in analogia a quanto disposto per i sottufficiali delle altre Forze armate.

Il titolo XIV riguarda la Commissione di avanzamento e le Commissioni giudicatrici, la cui composizione naturalmente è diversa da quella prevista per l'Esercito.

Il titolo XV contiene le disposizioni transitorie finali.

Gli articoli 113, 114 e 115 trovano corrispondenza negli articoli 79, 80, 81 della legge numero 599.

Particolare alla situazione e agli ordinamenti vigenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è invece la norma di cui all'articolo 116.

L'articolo 117, corrisponde all'articolo 84 della legge n. 599 e risolve la tanto auspicata estensione, anche ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'indennità speciale per coloro che sono da iscriversi nella categoria di riserva indennità che decorre però solo dal 1° gennaio 1958.

L'articolo 118 si riferisce ad una particolarissima situazione dei sottufficiali i quali alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra. Essi saranno sottoposti

ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, qualora in servizio alla data predetta, continueranno a rimanervi, conservando il grado e l'anzianità acquisita.

I sottufficiali invece non riconosciuti idonei cessano dal servizio conservando il grado e la anzianità.

Le norme successive non hanno bisogno di particolare illustrazione. L'articolo 120 non fa che richiamare il principio generale sancito dall'articolo 2 del codice penale.

Anche a tali norme proporrò, in sede di esame degli articoli, un emendamento aggiuntivo.

Onorevoli colleghi, la mia relazione è finita e non posso che sottolineare ancora una volta la fondamentale importanza del disegno di legge per l'Amministrazione di pubblica sicurezza e per il personale interessato, che vede finalmente regolate, con norme adeguate, situazioni e posizioni che erano state già disciplinate per le altre Forze armate dello Stato.

La rilevanza e delicatezza dei compiti dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel quadro dell'ordinamento generale giuridico, non è necessario vengano poste in rilievo; sono da tutti conosciute.

Vi invito ad approvare il disegno di legge, onde dare adeguato e dignitoso ordinamento di stato, ed i conseguenti benefici economici, al personale di cui si tratta, in analogia con i pari grado degli altri Corpi ed Armi.

AGOSTINO. Debbo richiamare l'attenzione della Commisisione e del Governo su alcune preoccupazioni che mi sono state segnalate, a mezzo di numerose lettere, da parte di elementi interessati al disegno di legge in esame.

Tali preoccupazioni sarebbero derivate dal nuovo criterio di avanzamento a scelta, anziché per anzianità, predisposto dall'articolo 96 del disegno di legge.

Si lamenterebbe inoltre un ritmo troppo accelerato nella predisposizione dei decreti di avanzamento dei marescialli di 2<sup>a</sup> classe.

Un'altra preoccupazione è segnalata per i marescialli di 3<sup>a</sup> classe circa la modifica dei termini richiesti per la promozione al grado superiore. Detti termini sono stati infatti elevati da due a tre anni.

Ho voluto solamente accennare alle segnalazioni pervenutemi, in attesa di svilupparle

in sede di discussione dei singoli articoli; e mi auguro che esse vengano prese nella dovuta considerazione.

Ritengo, pertanto, di poter esprimere il mio parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

(È approvato).

## Art. 4.

I sottufficiali si distinguono in:

- a) sottufficiali in servizio permanente;
- b) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
- c) sottufficiali in congedo;
- d) sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e di brigadiere

I sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice brigadiere.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.

(È approvato).

## Art. 5.

I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

Il sottufficiale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.

(È approvato).

## Art. 6.

Il grado è conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento.

Il provvedimento relativo è adottato con decreto ministeriale.

(È approvato).

## Art. 7.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva l'anzianità acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.

(È approvato).

## Art. 8.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

- 1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale;
- 2) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari;

3) aspettativa per motivi privati;

4) aspettativa per infermità non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

(È approvato).

## Art. 9.

Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

(È approvato).



## Art. 10.

L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.

*(È approvato).*

## Art. 11.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

*(È approvato).*

## Art. 12.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità in ruoli distinti.

*(È approvato).*

## TITOLO II

SOTTUFFICIALI  
IN SERVIZIO PERMANENTE

## CAPO I

*Disposizioni generali.*

## Art. 13.

Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

*(È approvato).*

## Art. 14.

Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dall'impiego.

*(È approvato).*

## CAPO II

*Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.*

## Art. 15.

Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica a servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, specialità od uffici.

*(È approvato).*

## Art. 16.

Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
- c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
- d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.

La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel de-

creto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

(È approvato).

#### Art. 17.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che la ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

(È approvato).

#### Art. 18.

Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda è richiamato in servizio.

(È approvato).

#### Art. 19.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'in-

tero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, nè altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

(È approvato).

#### Art. 20.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

(È approvato).

#### Art. 21.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere immediatamente adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura e che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva; in tal

caso la sospensione è disposta con decreto del Prefetto.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

(È approvato).

#### Art. 22.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

(È approvato).

#### Art. 23.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

(È approvato).

#### Art. 24.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

(È approvato).

### CAPO III

#### *Cessazione dal servizio permanente.*

#### Art. 25.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

GRAMEGNA. Faccio rilevare agli onorevoli senatori che la formula di « scarso rendimento » di cui alla lettera c) dell'articolo in esame, non è altro che la ripetizione di analoga formula contenuta in una vecchia legge. La formulazione venne molto deprecata.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La formulazione cui il senatore Gramegna si riferisce proviene dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, approvata a suo tempo dal Parlamento, concernente lo « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ». Anche in quella legge era stabilito che una delle cause per la cessazione dal servizio permanente per il sottufficiale era la « non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento ». Mi pare ragionevole che quanto fu stabilito per quei sottufficiali venga stabilito anche per questi di cui ora ci occupiamo.

GRAMEGNA. Che vi sia una disposizione di legge sono d'accordo, ma io domando in base a quali elementi si può stabilire che il rendimento di un sottufficiale non è stato sufficiente.

ELIA. Faccio osservare al senatore Gramegna che nell'articolo 39 è stabilita la procedura

per l'emanazione del provvedimento di cessazione dal servizio. Si precisa in particolare che per le cause di non idoneità alle attribuzioni del grado o per lo scarso rendimento è necessario il parere della Commissione di avanzamento.

GRAMEGNA. Mi dichiaro soddisfatto delle precisazioni avute ed esprimo il mio parere favorevole alla approvazione dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25.

(È approvato).

#### Art. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato dalla tabella annessa alla presente legge.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

(È approvato).

#### Art. 27.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(È approvato).

#### Art. 28.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia

riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

#### Art. 29.

Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia

raggiunto, nemmeno con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguita la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

(È approvato).

#### Art. 30.

Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico-legale.

Il sottufficiale che, sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal col-

locamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

(È approvato).

#### Art 31.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe .	L.	120.000
maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe .	»	100.000
maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe .	»	85.000
brigadiere . . . . .	»	60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo o secondo comma dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a

pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

(È approvato).

#### Art. 32.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata dal Prefetto in base a rapporto del Comandante di corpo, nonchè in base a rapporto del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

#### Art. 33.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può ugualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o

ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

#### Art. 34.

Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

Il sottufficiale è collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 27; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

#### Art. 35.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

(È approvato).

#### Art. 36.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio della Commissione provinciale di disciplina che importi la per-

dita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

### TITOLO III

## SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

### Art. 37.

Il sottufficiale in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e della rafferma è stabilita dalle vigenti disposizioni.

Non può, in ogni caso, essere concessa rafferma per un periodo di tempo che comporti la permanenza in servizio del sottufficiale oltre il limite di età indicato nella tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

### Art. 38.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.

(È approvato).

### Art. 39.

Il sottufficiale cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquisito l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari;

d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione di avanzamento ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione provinciale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera c).

(È approvato).

### Art. 40.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

### Art. 41.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge, vigenti per i sottufficiali dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'articolo 39 il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i), del predetto articolo 39.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(È approvato).

#### Art. 42.

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio in conformità a quanto previsto dalle apposite disposizioni di legge.

(È approvato).

### TITOLO IV

### SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

#### CAPO I

#### *Disposizioni generali.*

#### Art. 43.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 44.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

in servizio temporaneo;  
in congedo illimitato;  
sospeso dalle attribuzioni del grado.

(È approvato).

#### Art. 45.

Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

(È approvato).

#### Art. 46.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto col il Ministro del tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa col Ministro del tesoro.

(È approvato).

#### Art. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.



La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione delle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.

(È approvato).

## CAPO II

### *Sottufficiali della riserva.*

#### Art. 48.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 49.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(È approvato).

#### Art. 50.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(È approvato).

## CAPO III

### *Sottufficiali di complemento.*

#### Art. 51.

La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio perma-

nente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'articolo 52.

(È approvato).

#### Art. 52.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età di anni 55.

Tali obblighi sono:

rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze o per istruzione;

rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(È approvato).

#### Art. 53.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(È approvato).

## TITOLO V

### SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

#### Art. 54.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(È approvato).

A questo articolo il relatore, senatore Piechele, propone di aggiungere il seguente:

## Art. 54-bis.

In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano riconosciuti permanentemente inabili ad servizio per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

PIECHELE, *relatore*. Questo articolo aggiuntivo ha lo scopo di completare le stesse norme di stato con la previsione del « ruolo d'onore ».

Tale « ruolo d'onore » — già previsto nell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, riguardante lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica — ha un alto valore morale specialmente per una categoria che — quale i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — è continuamente ed incessantemente al servizio della società per la tutela dell'ordine pubblico e per la prevenzione e repressione dei reati.

Ritengo il completamento necessario e mi auguro che la Commissione voglia dare il suo parere favorevole all'articolo aggiuntivo.

DE LUCA. Nell'articolo aggiuntivo, alla lettera b), si parla delle prime otto categorie di pensioni. Chi conosce la materia sa che la settima e l'ottava categoria non inducono all'inabilità.

PIECHELE, *relatore*. Ripeto che la disposizione di cui trattasi è già prevista per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Richiamo, pertanto, l'attenzione degli onorevoli colleghi su quanto è detto nell'articolo 92 della legge precedentemente citata, in particolare alla lettera c). L'articolo 92 stabilisce infatti che « in ruoli d'onore distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:..... »

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche ».

Come si può rilevare, la norma contenuta nell'articolo aggiuntivo da me proposto tende semplicemente ad equiparare i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza agli altri sottufficiali dell'Esercito.

DE LUCA. Mi è sembrato opportuno rilevare che l'essere iscritti in ruoli d'onore non dovrebbe essere in dipendenza dell'assegnazione all'ottava categoria di pensione, poichè questa categoria non prevede l'inabilità al servizio. Ma per la necessità del coordinamento legislativo non insisto nella mia considerazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 54-bis proposto dal relatore, senatore Piechele.

(È approvato).

## TITOLO VI

## PASSAGGIO ALL'IMPIEGO CIVILE

## Art. 55.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se

riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo con l'osservanza dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

(È approvato).

#### Art. 56.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere b), c), d), e), f), non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

(È approvato).

### TITOLO VII

#### PERDITA DEL GRADO

##### Art. 57.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra Forza armata;
- 4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5) irreperibilità accertata;
- 6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio della Commissione provinciale di disciplina;
- 7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale proscioltosi dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, proscioltosi, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

(È approvato).

##### Art. 58.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1, 5 e 6, e secondo dell'articolo 57, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell'articolo 57, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.

(È approvato).

#### Art. 59.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5 dell'articolo 57, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3, dell'articolo 57, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza;

3) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'articolo 57, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può avere luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7, dello articolo 57, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

(È approvato).

### TITOLO VIII DISCIPLINA

#### CAPO I

##### *Sanzioni disciplinari di stato*

#### Art. 60.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 20;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dallo articolo 47;

d) la perdita del grado per rimozione, di cui all'articolo 57, comma primo, n. 6.

(È approvato).

#### CAPO II

##### *Procedimento disciplinare*

#### SEZIONE I.

##### *Inchiesta formale*

#### Art. 61.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'articolo 60, è effettuato mediante inchiesta formale.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

(È approvato).

#### Art. 62.

L'inchiesta formale è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Può essere disposta anche dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione il sottufficiale presta servizio.

In caso di corresponsabilità tra sottufficiali in servizio in provincie diverse, l'inchiesta è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale, ordinare direttamente un'inchiesta formale.

(È approvato).

#### Art. 63.

L'autorità che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate dall'articolo 61, dispone il deferimento alla Commissione di disciplina.

(È approvato).

#### SEZIONE II.

##### *Commissione provinciale di disciplina.*

#### Art. 64.

Per i giudizi a carico dei sottufficiali è competente la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288 e composta dal prefetto, che la presiede con facoltà di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.

Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Piechele, un emendamento tendente a sopprimere le parole da « e composta dal prefetto » fino alla fine dell'articolo stesso.

PIECHELE, *relatore*. Riterrei necessario l'emendamento poichè le parole che io intendo sopprimere non sono altro che la ripetizione, forse neanche completa, di quanto è detto nell'articolo 7 richiamato. Infatti, nell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288, si legge: « La Commissione di disciplina prevista nell'articolo 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è composta dal Prefetto, che la convoca e la presiede con facoltà di delegare un vice-prefetto, dal questore o dal vice-questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.

Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario ».

Mi pare che non possano sorgere dubbi che la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi della legge 30 novembre 1930, n. 1629, altro non possa essere che quella prevista nell'articolo 7 richiamato e la cui composizione sarebbe inutilmente ripetuta.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento soppressivo.

AGOSTINO. Sarebbe forse preferibile dire « Per i giudizi a carico dei sottufficiali è competente la commissione di disciplina prevista dall'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, numero 288 ».

PIECHELE, *relatore*. È meglio dire « costituita in ogni capoluogo di provincia ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 246 richiamato nell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288, dispone: « In ogni capoluogo di provincia ha sede una commissione di disciplina per giudicare esclusivamente gli agenti che vengono ad essa deferiti per mancanze punibili col licenziamento o con l'espulsione giusta gli articoli 243 e 245, oppure per aver subito procedimento penale nei casi indicati nell'articolo 270.

Essa è composta dal prefetto che la convoca e la presiede, con facoltà di delegarvi il vice-

prefetto, del questore o di chi ne fa le veci e di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore al 9°. Un funzionario di pubblica sicurezza di grado non superiore al 10° funge da segretario.

La Commissione, avente sede a Roma, sarà anche competente a giudicare gli agenti addetti alla scuola di polizia ed al Ministero dell'interno ».

In ogni caso io sono favorevole all'approvazione dell'emendamento presentato dal relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore, senatore Piechele.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 64, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Per i giudizi a carico dei sottufficiali è competente la commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288 ».

*(È approvato).*

#### Art. 65.

Non possono far parte della Commissione di disciplina:

a) il superiore che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

b) il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

c) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

d) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione;

f) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

*(È approvato).*

#### Art. 66.

Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione.

La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

Il componente ricusato è sostituito.

Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilità o ricusazione, il sottufficiale, con provvedimento del Ministro, è deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.

*(È approvato).*

#### Art. 67.

La Commissione di disciplina è convocata dal presidente.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a commissione di disciplina.

*(È approvato).*

#### Art. 68.

Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente dalla Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 65.

Il difensore è vincolato al segreto di ufficio.

*(È approvato).*

## Art. 69.

La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta nè fa constatare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di aver esaminato gli atti dell'inchiesta formale. Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la Commissione ritiene di poter deliberare, essa decide se al sottufficiale debba esser inflitta una delle sanzioni disciplinari di stato

previste dall'articolo 60 e, nell'affermativa, quale sanzione debba essere inflitta.

La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della commissione e unitamente agli atti è trasmesso dal presidente al Ministero.

I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.

(È approvato).

## Art. 70.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

(È approvato).

## Art. 71.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.

Il ministro, fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

(È approvato).

## SEZIONE III.

*Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero e per il tempo di guerra*

## Art. 72.

Agli effetti della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il sottufficiale deferito a commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commis-

sione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'articolo 69.

(È approvato).

#### Art. 73.

In tempo di guerra, nel caso di sottufficiale inquadrato in unità di altra Forza armata, il comandante di tale unità dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti alla inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.

(È approvato).

### TITOLO IX.

## AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE OD IN FER- MA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

### CAPO I.

#### *Disposizioni generali*

#### Art. 74.

Per il conferimento del grado di vicebrigadiere e per l'avanzamento ai gradi superiori è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

(È approvato).

### CAPO II.

#### *Conferimento del grado di vicebrigadiere*

#### SEZIONE I.

#### *Disposizioni generali*

#### Art. 75.

Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 77 e 78 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2) per il restante decimo, mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 86. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1 sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame d'idoneità.

ANGELILLI. Propongo di elevare a 2 decimi i posti riservati a coloro che hanno grado di appuntato e l'anzianità di 2 anni di servizio con qualifica di « ottimo ».

PRESIDENTE. Non riterrei opportuno lo emendamento proposto dal senatore Angelilli. Prego il proponente di ritirarlo.

ANGELILLI. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 75.

(È approvato).

#### Art. 76.

Il concorso e l'esame d'idoneità di cui all'articolo 75 sono indetti con decreto ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

(È approvato).

### SEZIONE II

#### *Concorso per esami.*

#### Art. 77.

Per partecipare al concorso di cui all'articolo 75 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di età.



Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio è rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.

(È approvato).

#### Art. 78.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a buono con tre e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità;

b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente, abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111.

(È approvato).

#### Art. 79.

L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta su argomenti di cultura generale e d'indole professionale; una orale su materie attinenti ai servizi d'istituto.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 30/50.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a 30/50.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

A parità di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Piechele, un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 112 ».

PIECHELE, *relatore*. Il comma aggiuntivo risponde a scopi del tutto formali e di maggior precisazione tecnica legislativa, in quanto indica, come è stabilito per le promozioni ai gradi successivi, l'organo competente alla formazione della graduatoria. Si può dire che nella elaborazione del testo tale norma, come per altri articoli, avrebbe già dovuto essere inserita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, senatore Piechele.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 79 quale risulta con l'emendamento approvato.

(È approvato).

#### Art. 80.

I vincitori del concorso di cui all'articolo 79 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia.

Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra più grave.

(È approvato).

#### Art. 81.

Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno.

Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalità di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento.

Il Ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facoltà di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.

Sono esclusi dal corso gli allievi che siano stati assenti dal corso stesso per più di novanta giorni e coloro che durante il corso riportino punizione di rigore od altra più grave.

(È approvato).

#### Art. 82.

Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.

Per la pubblicità delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'articolo 79 comma quinto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 30/50 nelle prove scritte.

La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a 30/50.

La graduatoria è stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, è attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.

A parità di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

(È approvato).

PIECHELE, *relatore*. Per quanto riguarda il punteggio si esige una votazione di almeno 30/50, dal momento che si vuole che il punteggio non sia inferiore ai 6/10. Ma la Commissione esaminatrice è composta di sette membri; perciò si ritiene preferibile dare un punteggio in settantesimi. Propongo perciò di sostituire le parole « 30/50 » con « 42/70 ».

LORENZI. Generalmente non si fa il calcolo del numero dei commissari esaminatori.

DE LUCA. Ogni esaminatore dispone di un numero preciso di voti, che poi vengono sommati.

LORENZI. Vorrei sapere se si segue lo stesso concetto per le altre commissioni della Marina o dell'Esercito.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sembra che il relatore abbia ragione.

DE LUCA. Faccio osservare che, se si lasciasse la formulazione attuale, ogni commissario disporrebbe di un voto non integro, ossia sette punti e una frazione di punto; il che non è ammissibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, ed accettato dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 83.

Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione nominata con decreto ministeriale e costituita dal comandante della scuola, che la presiede, da tre ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e da tre funzionari di pubblica sicurezza, con qualifica non inferiore a commissario. Un ufficiale di grado non superiore a capitano esercita le funzioni di segretario.

Per le prove facoltative di cui al primo comma dell'articolo 82, la commissione può essere integrata da esperti.

Alla commissione giudicatrice di cui sopra si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

(È approvato).

#### Art. 84.

Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro trenta giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.

(È approvato).

#### Art. 85.

Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 82 e 84 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 109.

(È approvato).

### SEZIONE III.

#### *Esame di idoneità*

#### Art. 86.

All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dallo articolo 74 e con almeno cinque anni di anzianità di grado, i quali abbiano riportato, nello ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneità non siano risultati idonei;

b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

PIECHELE, *relatore*. Propongo di aggiungere a questo articolo un ultimo comma del seguente tenore:

« Il giudizio sul possesso dei requisiti per la ammissione al concorso è demandato alla commissione di avanzamento di cui all'articolo 111 ».

Anche tale comma ha lo scopo di indicare l'organo competente ad esprimere il giudizio sul possesso dei requisiti da parte degli appuntati da ammettere all'esame di idoneità per la promozione a vice brigadiere. La precisazione risponde a criteri di tecnica legislativa e valgono le considerazioni fatte in relazione al precedente articolo 79. Del resto norma identica è già contenuta nel disegno di legge all'articolo 78.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento suddetto proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 86 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 87.

L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserva la disposizione di cui all'articolo 79, comma sesto.

Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a 30/50.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 112.

(È approvato).

## Art. 88.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 85.

I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo lo ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 85.

(È approvato).

## CAPO III.

*Avanzamento al grado di brigadiere*

## Art. 89.

L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità, seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 e con almeno tre anni di anzianità di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre, non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre più gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.

La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della commissione di avanzamento di cui all'articolo 111.

(È approvato).

## CAPO IV.

*Avanzamento ai gradi di maresciallo*

## SEZIONE I.

*Avanzamento al grado di maresciallo e 3<sup>a</sup> classe*

## Art. 90.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe ha luogo, per un terzo dei posti disponi-

bili alla data del bando, mediante concorso per esame di merito, computando per posto intero la frazione di posto, e per due terzi a scelta.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento a quelli da conferire a scelta.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 76.

(È approvato).

## Art. 91.

Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3<sup>a</sup> classe possono partecipare i brigadieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 e con almeno due anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti alla data del bando che indice il concorso, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali per due volte in precedenti concorsi per esame di merito non abbiano conseguito l'idoneità. Sono esclusi dall'ammissione coloro i quali, successivamente alla data del bando, riportino punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per la ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111.

(È approvato).

## Art. 92.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe consiste in una prova scritta e una orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono a domanda essere ammessi a sostenere prove facoltative nelle materie che saranno indicate nel regolamento.

Per lo svolgimento degli esami e la formazione della graduatoria si osservano le norme di cui all'articolo 79, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano di ruolo.

(È approvato).

## Art. 93.

All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe sono ammessi i brigadieri, con almeno quattro anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 74, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo, siano stati impiegati per almeno due anni nel grado di brigadiere o vicebrigadiere in servizio di polizia attiva o in servizi tecnici e non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 111, la quale assegna un punto di merito da 1 a 30 per ciascuna delle seguenti categorie di titoli:

- 1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- 2) qualità fisiche, morali e di carattere;
- 3) titolo di studio;
- 4) corsi di istruzione e specializzazione e risultati conseguiti in precedenti esami di concorso;
- 5) esercizio del comando di reparto e qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;
- 6) benemeritenze di servizio e di guerra.

La somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione.

(È approvato).

## Art. 94.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti di cui agli articoli 91., 92 e 93, approva le graduatorie degli idonei.

La promozione è conferita nell'ordine della graduatoria ed i vincitori del concorso per esame di merito sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 3<sup>a</sup> classe prima di quelli promossi a scelta.

(È approvato).

## SEZIONE II.

*Avanzamento al grado di maresciallo di 2<sup>a</sup> classe.*

## Art. 95.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 2<sup>a</sup> classe ha luogo ad anzianità, seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammessi i marescialli di 3<sup>a</sup> classe al compimento di tre anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra più grave.

La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111.

AGOSTINO. A questo articolo propongo il seguente emendamento: sostituire le parole: « al compimento di tre anni di anzianità di grado » con le parole: « con almeno due anni di anzianità di grado ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma in tal modo la carriera diventa troppo rapida.

LEPORE. L'organico è limitato, e riducendo l'anzianità a due anni si potrebbe danneggiare la categoria, anziché favorirla, complicando le promozioni; il criterio della scelta, infatti, diventerà molto più difficile.

AGOSTINO. Ricordo però che queste persone devono anche rispondere ai requisiti di cultura e devono aver ottenuto una certa classifica.

PIECHELE, *relatore*. La legislazione precedente considerava pure due anni, che poi finivano per diventare tre o quattro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Agostino.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 95, il quale, con lo emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« L'avanzamento al grado di maresciallo di 2<sup>a</sup> classe ha luogo ad anzianità, seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammessi i marescialli di 3<sup>a</sup> classe con almeno due anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra più grave.

La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111 ».

(È approvato).

### SEZIONE III.

#### *Avanzamento al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe.*

#### Art. 96.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esame di merito, computando per posto intero la frazione di posto, e per i restanti due terzi a scelta.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento a quelli da conferire a scelta.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 76.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondo ora alle osservazioni del senatore Agostino. Questo articolo tratta di marescialli di prima classe, ossia sottufficiali giunti al massimo della loro carriera. Si è ritenuto di dover cambiare il sistema di promozione, introducendo il criterio della scelta, che permette di selezionare meglio gli elementi. La scelta non avverrà certamente in modo arbitrario, ma sarà basata, com'è intuitivo, su elementi obiettivi. Aggiungo che il criterio della

scelta è stabilito anche per i civili dal testo unico del 1957.

LEPORE. Mi consta che in questo momento si stanno deliberando alcune promozioni dietro pressioni varie, perchè si riteneva che per il momento il presente disegno di legge non sarebbe stato approvato. Sarebbe opportuno, dal momento che invece il disegno di legge verrà approvato immediatamente dalla nostra Commissione, e potrà quindi essere rapidamente esaminato anche alla Camera, che queste promozioni fossero lasciate in sospeso, in attesa di applicare le norme in esame, che regolano l'intera materia.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La questione sarà studiata attentamente.

AGOSTINO. Per evitare favoritismi, si potrebbe far valere la disposizione dal 1<sup>o</sup> febbraio 1958, ma se il Governo assicura che durante la discussione al Parlamento del presente disegno di legge non vi saranno promozioni col criterio dell'anzianità, non faremo altre obiezioni; altrimenti devo ricordare che i marescialli di seconda categoria sono ansiosi di ottenere la promozione cui, per anzianità almeno, hanno ampiamente diritto.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro che la questione verrà esaminata con la massima attenzione, ma se alcuni marescialli hanno conseguito da tempo l'idoneità alla promozione, la discrezionalità del Governo in proposito resta necessariamente limitata.

Mi pare inverosimile che la Divisione di Forze armate di polizia, mentre propone un disegno di legge tendente ad istituire il sistema delle promozioni a scelta, adotti poi il criterio dell'anzianità. Naturalmente non si può negare il diritto alla promozione a coloro che ne sono in possesso. Assicuro ad ogni modo che sarà evitata ogni promozione intesa a frustrare deliberatamente lo scopo del disegno di legge che si sta discutendo.

AGOSTINO. A seguito dell'assicurazione del Sottosegretario, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 96, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 97.

Al concorso per esame di merito per lo avanzamento al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe possono partecipare i marescialli di 2<sup>a</sup> classe, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 e con almeno due anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti alla data del bando che indice il concorso non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 91, commi secondo e terzo.

(È approvato).

Art. 98.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe consiste in quattro prove: due scritte, una orale e una pratica su materie attinenti ai servizi d'istituto.

I concorrenti possono a domanda sostenere prove facoltative nelle materie che saranno indicate nel regolamento.

Per lo svolgimento degli esami e per la formazione della graduatoria si osservano le norme di cui all'articolo 79, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

(È approvato).

Art. 99.

All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe sono ammessi, nei limiti dei posti disponibili, i marescialli di 2<sup>a</sup> classe in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 74 e con almeno tre anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti la data dello scrutinio non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 93, commi secondo e terzo.

(È approvato).

Art. 100.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti di cui agli articoli 97 e 99, approva la graduatoria degli idonei.

La promozione è conferita nell'ordine della graduatoria e i vincitori del concorso per esame di merito sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe prima di quelli promossi a scelta.

(È approvato).

TITOLO X

AVANZAMENTO  
DEI SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

Art. 101.

I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutti i gradi, salvo per quanto disposto nel titolo XI.

Il sottufficiale in congedo può conseguire una sola promozione.

(È approvato).

Art. 102.

Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o in rafferma.

Il sottufficiale in congedo, che sia giudicato idoneo, può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i sottufficiali in servizio permanente o in rafferma di pari grado ed anzianità.

Non costituisce ostacolo alla promozione del sottufficiale in congedo l'esistenza, nel servizio

permanente o nella rafferma, di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la promozione.

(È approvato).

#### TITOLO XI

### AVANZAMENTO PER MERITO STRAORDINARIO E PROMOZIONE PER MERITO DI GUERRA

#### Art. 103.

L'avanzamento per merito straordinario può avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità, ed abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore.

In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario.

(È approvato).

#### Art. 104.

La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Prefetto della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del Comandante del corpo, nonchè del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pubblica sicurezza presso i Compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di zona di frontiera, ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali e alle predette specialità.

Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111, espresso ad unanimità di voti.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità di grado nonchè dalla frequenza del corso allievi sottufficiali e dagli esami quando richiesti.

La promozione è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero all'organico al verificarsi della prima vacanza.

(È approvato).

#### Art. 105.

In tempo di guerra può essere conferita la promozione per merito di guerra agli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe i quali, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbiano esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Per la promozione per merito di guerra si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 104, comma terzo.

La promozione decorre dalla data del fatto d'arme che la determinò ed è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del Comandante di corpo, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento di cui all'articolo 111.

La proposta deve essere trasmessa al Ministero non oltre il termine di tre mesi dalla data del fatto d'arme.

(È approvato).

#### TITOLO XII

### AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA E DEI REDUCI DALLA PRIGIONIA

#### Art. 106.

In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe e di 1<sup>a</sup> classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 93, commi secondo e terzo.

(È approvato).

#### Art. 107.

Il militare prigioniero di guerra non può conseguire avanzamento durante la prigionia.

La prigionia non interrompe il computo dell'anzianità.



Per il militare reduce dalla prigionia il Ministro, accertata la posizione penale e disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti acchè il militare stesso sia ammesso all'avanzamento.

Ottenuta la dichiarazione di cui al precedente comma, il militare, in possesso dei requisiti prescritti e riconosciuto idoneo dalla Commissione di avanzamento prevista dall'articolo 111, può essere promosso secondo le norme della presente legge vigenti per il tempo di guerra.

La promozione del militare reduce dalla prigionia è disposta attribuendogli l'anzianità che gli sarebbe spettata ove fosse stato promosso a suo turno ed è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero al verificarsi della prima vacanza.

Qualora, con l'anzianità come sopra stabilita abbia titolo ad ulteriore promozione, il militare, se giudicato idoneo, può ottenere tale promozione solo e dopo trascorsi sei mesi nel nuovo grado, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

*(È approvato).*

### TITOLO XIII

#### SOSPENSIONE OD ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO DEL GRADO O DALLA PROMOZIONE

##### Art. 108.

Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano sottoposti a procedimento disciplinare o penale, sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

Il Ministro ha facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione, per il personale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

*(È approvato).*

##### Art. 109.

Al militare nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dalle attribuzioni del grado o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio si applicano le disposizioni seguenti:

a) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo per esami o a scelta consegue l'avanzamento anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo, andando ad occupare il posto in ruolo che gli sarebbe spettato.

Le eventuali eccedenze che si possono determinare in applicazione del precedente comma, sono riassorbite con le prime vacanze.

Nel caso di aspettativa diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, il grado o la promozione sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si formi la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta.

Non si fa luogo al conferimento del grado e della promozione quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando, in dipendenza del procedimento disciplinare, sia stata inflitta una punizione di rigore od altra più grave.

*(È approvato).*

##### Art. 110.

Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore, qualora ritenga che un militare dichiarato ido-

neo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o per la promozione abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra nei riguardi del militare stesso proposta di cancellazione dalla graduatoria di merito.

Sulla proposta decide il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento di cui all'articolo 111. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione del militare nella graduatoria di merito sono sospesi.

Il militare cancellato dalla graduatoria di merito non è idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o della promozione. Allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(È approvato).

#### TITOLO XIV

#### COMMISSIONE D'AVANZAMENTO E COMMISSIONI GIUDICATRICI

##### Art. 111.

La Commissione di avanzamento è nominata con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno, ed è costituita come segue:

1) dal Direttore della divisione Forze armate di polizia, presidente;

2) da un Questore in servizio al Ministero;

3) da un Maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

4) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno o dell'amministrazione civile di Pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Commissario capo di pubblica sicurezza;

5) da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno o un funzionario di Pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe o Commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a Maggiore.

Con lo stesso decreto, in sostituzione rispettivamente dei membri di cui ai nn. 1, 2 e 3, vengono nominati quali membri supplenti un Vice prefetto o un Vice prefetto ispettore, un Vice questore, un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per la validità dei giudizi della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.

I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.

(È approvato).

##### Art. 112.

Salvo quanto disposto dall'articolo 83 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla presente legge sono nominate, di volta in volta, con decreto del Ministro e sono costituite:

da un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno con qualifica non inferiore a Vice prefetto ispettore, presidente;

da quattro membri scelti fra le seguenti categorie: funzionari dell'amministrazione civile dell'Interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe; funzionari di Pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a Commissario; ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a Maggiore.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o di Pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe o Commissario od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a Maggiore.

(È approvato).

#### TITOLO XV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 113.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, vincolati a ferma o rafferma.

(È approvato).

**Art. 114.**

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'articolo 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino richiamati in servizio temporaneo.

I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto. Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'età prevista dal primo comma del presente articolo.

*(È approvato).*

**Art. 115.**

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque sono collocati in congedo assoluto.

*(È approvato).*

**Art. 116.**

Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dai com-

mi secondo e terzo, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per i sottufficiali dell'Esercito. La licenza ordinaria è concessa dalle autorità di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, articoli 5 e 6; quella straordinaria è concessa, a domanda degli interessati, dal Comandante di corpo, previo nulla osta del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pubblica sicurezza presso i Compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.

Ai sottufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515.

Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di « buono con tre ».

*(È approvato).*

**Art. 117.**

Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958, l'indennità speciale prevista dall'articolo 31.

*(È approvato).*

**Art. 118.**

I sottufficiali che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'articolo 113, ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, frui-

scano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, qualora siano in servizio alla data predetta, continueranno a rimanervi, conservando il grado e l'anzianità acquisita.

I sottufficiali di cui al comma primo, che non siano riconosciuti idonei, cessano dal servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando il grado e l'anzianità acquisita e sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 29.

(È approvato).

#### Art. 119.

Ai concorsi e agli scrutini in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme in vigore anteriormente alla data predetta.

(È approvato).

#### Art. 120.

Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni, per le quali si applicano le norme della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 121.

Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonché le altre norme di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

PIECHELE, *relatore*. Alla fine delle norme transitorie, propongo di inserire una norma aggiuntiva per salvaguardare coloro che hanno

più di dodici anni di effettivo servizio. Propongo quindi il seguente:

#### Art. 121-bis

I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il tredicesimo e non superato il quindicesimo anno di servizio nel Corpo possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente articolo 55.

La norma, inserita nelle disposizioni transitorie, ha lo scopo di estendere ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che hanno già compiuto tredici anni di servizio, i benefici dell'articolo 55 della presente legge, poichè, senza tale richiamo, essi rimarrebbero esclusi, creandosi tra personale parimenti meritevole ingiustificate sperequazioni.

L'articolo 55 infatti consente — in via transitoria — di presentare domanda per il passaggio all'impiego civile tra il dodicesimo ed il tredicesimo anno di servizio. Il personale con anzianità maggiore ne rimarrebbe escluso. La norma transitoria è necessaria, poichè in base al precedente sistema di ammissione all'impiego civile, regolato specificatamente per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dalla legge 15 novembre 1952, n. 2379, la facoltà in parola era data ai sottufficiali dopo il compimento del quindicesimo anno di servizio. La nuova disposizione contenuta nello articolo 55, che consente di poter chiedere la ammissione all'impiego civile solo entro un anno dal compimento del dodicesimo anno di servizio, verrebbe automaticamente ad escludere da tale possibilità i sottufficiali che non avevano ancora presentato domanda poichè in base al precedente sistema non raggiungevano i quindici anni di servizio. Il che sarebbe un ingiustificato danno cui provvede appunto la norma transitoria che intende definire la situazione che si determina nel trapasso fra il vecchio ed il nuovo ordinamento.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Finora i sottufficiali avevano questa facoltà al compiersi del quindicesimo anno; da ora in poi l'avranno al quattordicesimo anno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

#### Art. 122.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lire 30.000.000 e lire 70.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 58 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella allegata:

#### TABELLA DEI LIMITI DI ETÀ' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE, DALLA FERMA VOLONTARIA E DALLA RAFFERMA

(Legge 11 marzo 1955, n. 85)

- |   |      |    |
|---|------|----|
| 1) Marescialli . . . . .                  | anni | 60 |
| 2) Brigadieri e vice brigadieri . . . . . | »    | 58 |

(È approvata).

ANGELILLI. Dichiaro di dare voto favorevole al disegno di legge, ed esprimo il mio compiacimento al Governo, che lo ha tempestivamente presentato. Vorrei raccomandare al Governo di considerare la possibilità di estendere l'indennità di riserva anche ai vice-brigadieri ed alle guardie, e di considerare la concessione delle ferie di quarantacinque giorni, in analogia a quanto avviene per i carabinieri.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro che la questione sarà studiata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'intesa che il testo verrà coordinato in relazione alle modificazioni apportatevi.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri e Villa ed altri: « Legge sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (2059) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri e Villa ed altri: « Legge sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra ».

PIEGARI, *relatore*. Questo disegno di legge ebbe già ampia discussione in una precedente seduta congiuntamente al disegno di legge n. 2075, d'iniziativa del senatore Cusenza.

A seguito della discussione generale, il senatore Cusenza, ed insieme a lui altri colleghi che si inserivano nella scia del disegno di legge n. 2075, presentarono degli emendamenti al presente disegno di legge.

Ora, a seguito di numerose richieste pervenute da parte delle categorie interessate, il senatore Cusenza, che aveva presentato un suo emendamento al disegno di legge n. 2059, mi comunica la sua intenzione di ritirarlo per non pregiudicare l'approvazione del disegno di legge stesso. Se anche gli altri colleghi si dichiarassero disposti a ritirare i loro emendamenti, si verrebbe incontro al vivo desiderio degli interessati, che vorrebbero vedere sollecitamente accolto il provvedimento anzidetto. Si rischierebbe, altrimenti, di insabbiare definitivamente tale disegno di legge.

Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler aderire alle richieste degli interessati, cedendo la loro sollecita approvazione del disegno di legge n. 2059.

PRESIDENTE. Posso anche io confermare il desiderio espresso dal senatore Cusenza di non insistere nel suo emendamento allo scopo di non pregiudicare le categorie interessate.

LOCATELLI. Noi ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 2059 per un criterio di umanità e di giustizia. Riterremmo opportuno apportare degli emenda-

menti, ma, riconoscendo l'urgenza del disegno di legge, ce ne asteniamo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.

Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potestà, o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.

(È approvato).

### Art. 2.

Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute le quali attuino l'assistenza agli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

L'Opera nazionale è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza e difesa da parte della Avvocatura dello Stato.

Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

(È approvato).

### Art. 3.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra, sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Prefetto della provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola provincia.

Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta è concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Prefetto della provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.

Il decreto del Presidente del Consiglio o quello del Prefetto è, rispettivamente, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* o nel *Bollettino Ufficiale della provincia*. Esso ha carattere di provvedimento definitivo.

(È approvato).

## DEGLI ORFANI DI GUERRA

### Art. 4.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potestà, sia morto in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1.

(È approvato).

## Art. 5.

L'assistenza spetta:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

(È approvato).

## Art. 6.

L'assistenza è estesa:

a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei seguenti casi:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice tutelare in via riservata, al solo effetto della presente legge.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dagli articoli 251 e 252 del Codice civile quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dagli articoli 269, 278, 279 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore;

b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge, finchè duri lo stato di dispersione.

(È approvato)

## Art. 7.

Sono considerati orfani:

a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva

in tutto o in parte principale al loro mantenimento;

b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per servizio, o comunque, per violenze subite purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

(È approvato).

## Art. 8.

La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.

I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente iscritti nell'elenco.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, è data facoltà di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

(È approvato).

## Art. 9.

Il Comitato provinciale, o il console per gli orfani nati in Italia ma residenti all'estero, richiederà all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine la annotazione che il genitore è morto per gli eventi di cui all'articolo 1, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto alla iscrizione ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Per gli orfani nati all'estero, l'annotazione è fatta dal console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorità estera e trasmesso dal console all'ufficiale di stato civile competente per la trascrizione nel registro relativo.

L'ufficiale dello stato civile od il console, che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta, non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in

combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore secondo le vigenti disposizioni di legge.

(È approvato).

## ORGANI DELL'OPERA NAZIONALE

### Art. 10.

Il Comitato nazionale è composto:

a) di tre membri, scelti tra persone, dell'uno o dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemeritenze nell'assistenza degli orfani di guerra;

b) di un delegato del Ministero del tesoro;

c) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della istruzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana;

i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del Fanciullo.

I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sono nominati il presidente ed il vicepresidente fra i membri di cui alla lettera a).

Il presidente ed il vice presidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale dura in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

(È approvato).

### Art. 11.

Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che attuano il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani di guerra.

Il Comitato nazionale:

a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ed ai consoli le somme occorrenti;

b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra;

c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali e dei consoli nonchè quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere;

d) dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente del Consiglio;

e) esercita le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge ed in particolare, provvede annualmente, mediante pubblico concorso, al conferimento di borse di studio ad orfani iscritti presso scuole medie ed istituti di istruzione superiore i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta.

(È approvato).

### Art. 12.

Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente, o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia e di due membri del Comitato all'uopo designati dal Comitato stesso.



I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

(È approvato).

#### Art. 13.

Il Comitato provinciale è composto:

a) di tre membri, nominati dal Prefetto della provincia tra persone, dell'uno e dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemeritenze nell'assistenza agli orfani di guerra;

b) del giudice tutelare;

c) del Provveditore agli studi o di un suo delegato;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana;

i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Prefetto, sentito il Comitato nazionale, sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Comitato provinciale fra i tre membri di cui alla lettera a).

Il presidente ed il vice presidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale dura in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

(È approvato).

#### Art. 14.

Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

L'assistenza deve prestarsi lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.

Il Comitato provinciale:

a) agisce in collaborazione con gli enti affini locali e può avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;

b) accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e vigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;

c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;

d) provvede, ove ne riconosca la necessità, per avere accertata la inapplicabilità dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volontà del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di età, nonché della condizione sociale del padre;

e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore età, strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilità dei beni e dei fondi della Opera nazionale, piccoli fondi rustici;

f) invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventù, le regole del Co-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)76<sup>a</sup> SEDUTA (19 febbraio 1958)

dice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

g) approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della provincia.

(È approvato).

#### Art. 15.

Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare e del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il Comitato provinciale può delegare ad uno dei suoi membri, scelto fra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed enti di assistenza di cui all'articolo 14.

Esso delega, inoltre, a propri membri, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie.

Può affidare, inoltre, ad una apposita Commissione, composta anche di persone estranee ad esso, il compito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del Prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra.

Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani nell'ambito della provincia.

(È approvato).

#### Art. 17.

La Commissione comunale di vigilanza è presieduta dal sindaco e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente dell'E.C.A., l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie od elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonchè persone di riconosciuta competenza tecnica.

La composizione della Commissione è stabilita dal Comitato provinciale.

(È approvato).

#### Art. 18.

La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorità e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.

Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

(È approvato).

#### Art. 19.

Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le adunanze sono indette in qualunque tempo in seguito a determinazione del Presidente o ad invito, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Prefetto della provincia.

(È approvato).

## Art. 20.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.

A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

## Art. 21.

Persone dell'uno e dell'altro sesso le quali, per uffici ricoperti, per studi fatti, per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica possono essere incaricate dell'esercizio di funzioni ispettive sugli organi locali dell'Opera nazionale e sugli enti di assistenza degli orfani di guerra.

Il numero degli ispettori è determinato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro. Le relative nomine e la misura degli assegni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Comitato nazionale dell'Opera.

Le funzioni ispettive non conferiscono, a coloro che ne hanno l'incarico, il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio oppure di intervenire alle adunanze degli organi amministrativi degli enti.

Gli ispettori hanno facoltà di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, di fare interrogazioni e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini al Comitato nazionale.

(È approvato).

## Art. 22.

Lo stato ed il trattamento del personale assunto direttamente dall'Opera sono stabiliti con regolamento deliberato dal Comitato nazionale e soggetto alla approvazione del Pre-

sidente del Consiglio d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il trattamento economico di attività di servizio non può essere superiore a quello delle corrispondenti categorie degli impiegati dello Stato.

PIEGARI, *relatore*. È stata manifestata la preoccupazione che la parola « categorie », usata nel secondo comma dell'articolo, implichi un riferimento al solo personale statale non di ruolo. Ritengo non sia il caso di modificare il comma in questione, ma è bene che resti a verbale che la parola « categorie » deve ivi intendersi come usata in senso estensivo, nel senso cioè che con essa si fa riferimento anche al trattamento del personale dello Stato in pianta organica.

AGOSTINO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato).

## Art. 23.

Presso il Comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera è costituito un ufficio di segreteria al quale sono destinati, in posizione di comando, impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dello Stato, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Presidente del Consiglio per quelli delle varie amministrazioni statali, dal Prefetto della provincia fra quelli in servizio alla Prefettura.

Per il collocamento nelle predette posizioni si applicano le modalità e le norme vigenti in materia di comando di personale statale. Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il capo dell'ufficio di segreteria, il quale redige il verbale delle adunanze.

La Commissione comunale di vigilanza è assistita gratuitamente dal segretario del Comune o da un suo delegato.

(È approvato).

ENTI DI ASSISTENZA  
AGLI ORFANI DI GUERRA

## Art. 24.

Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneità, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal Prefetto.

Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato può ricorrere al Prefetto della provincia, la cui decisione è definitiva.

(È approvato).

VIGILANZA SULL'OPERA NAZIONALE  
E SUGLI ENTI DI ASSISTENZA

## Art. 25.

Qualora il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali dell'Opera violino, oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorità, il Presidente del Consiglio o il Prefetto della provincia hanno facoltà, nella rispettiva competenza, di sospendere o di annullare i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi.

Alla revoca del presidente o del vice presidente del Comitato nazionale, può procedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Nei riguardi della Commissione comunale di vigilanza spetta al Prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il sindaco ed il Comitato provinciale.

I provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo.

L'esonero dall'ufficio del giudice tutelare che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni,

e la sostituzione di esso, sono disposti dal primo Presidente della Corte di appello su proposta del Comitato nazionale, sentito il Prefetto della provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni.

(È approvato).

## Art. 26.

Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'articolo 24 debbono conformare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonchè alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorità, siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Salvo quanto è previsto dall'articolo 21 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto apposite ispezioni.

Le Amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azione, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio ed il Prefetto della provincia, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinare le disposizioni con quelle della presente legge.

Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, previa gli opportuni richiami, hanno facoltà di promuovere dalle competenti autorità, cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adottati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Presidente del Consiglio, sentito il Comi-

tato nazionale, o dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della provincia.

Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio od al Prefetto della provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.

*(È approvato).*

#### Art. 27.

Tutte le autorità governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo, influisce dannosamente sulla educazione dell'orfano. Debbono, altresì, informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario.

L'ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituto ed ogni altra persona che ometta di denunziare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice tutelare la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'articolo 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

*(È approvato).*

#### Art. 28.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate,

nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed alla assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani di guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano, purchè non abbiano destinazione in favore di determinate famiglie.

*(È approvato).*

### ASSISTENZA DEGLI ORFANI DI GUERRA ALL'ESTERO

#### Art. 29.

Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un Comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.

Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari.

*(È approvato).*

#### Art. 30.

I consoli debbono inviare, al Comitato nazionale dell'Opera, copia dell'elenco degli orfani iscritti e delle successive variazioni.

Le forme di assistenza sono quelle esercitate dai Comitati provinciali, salvo le speciali esigenze locali.

Ai consoli spettano anche le funzioni del giudice tutelare, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale.

Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

*(È approvato).*

#### Art. 31.

I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.

Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi, per tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Ministero degli affari esteri.

*(È approvato).*

### PROTEZIONE GIURIDICA DEGLI ORFANI DI GUERRA

#### Art. 32.

Nei casi di abuso della patria potestà da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo, in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, all'educazione, il giudice tutelare, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere alla nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui a termini degli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile. Può altresì stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall'articolo 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

*(È approvato).*

#### Art. 33.

Oltre i casi previsti negli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando il padre o la madre, inabile ai sensi dell'articolo 7, lettera *b*), della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potestà per il tempo in cui dura tale impossibilità.

*(È approvato).*

#### Art. 34.

I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.

Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.

Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

*(È approvato).*

#### Art. 35.

Qualora avvenga che il Prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice tutelare, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti tra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinuncie, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di fare ricorso al tribunale in conformità degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il Prefetto ed il Comitato provinciale spetta di decidere al Presidente del Consiglio, sentito il Comitato nazionale.

*(È approvato).*

#### Art. 36.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'or-

fano sia affidato ad una delle pubbliche istituzioni riconosciute per l'assistenza degli orfani di guerra.

Le persone suddette possono sempre fare istanza perchè l'orfano sia ad esse restituito. Il Comitato provinciale decide sulle domande sentite il giudice tutelare, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

Nel caso che non possa diversamente provvedersi, la tutela viene assunta, con decreto del giudice tutelare, dal Comitato provinciale o da alcuni degli enti collegati con l'Opera nazionale i quali la esercitano nei modi previsti dall'articolo 354 del Codice civile.

(È approvato).

#### Art. 37.

I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione con un elenco di tutti gli atti compiuti.

(È approvato).

#### Art. 38.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al giudice tutelare la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci per una delle cause indicate dagli articoli 350 e 384 del Codice civile.

(È approvato).

#### Art. 39.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore secondo le norme attualmente in vigore, e che prima del matrimonio, a termine dell'articolo 340 del Codice civile, deve darne notizia al tribunale, è obbligata, pure, a darne avviso al Comitato provinciale.

Il tribunale, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovrà produrre al competente ufficio un certificato che attesti la eseguita no-

tizia al tribunale e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la patria potestà dà uguale avviso al Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice tutelare il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

(È approvato).

#### Art. 40.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potestà o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.

Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

(È approvato).

#### Art. 41.

Il Comitato provinciale ed il giudice tutelare invigilano affinchè siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative o nelle azioni giudiziarie che possono interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici tutelari e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete, di diritto, alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice tutelare destina il difensore d'ufficio ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio.

Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

(È approvato).

#### Art. 42.

Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente per gli orfani medesimi che rimangono nel territorio della Repubblica.

Nel rilasciare il passaporto, il console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.

(È approvato).

#### Art. 43.

Per quant'altro non contemplato nei precedenti articoli valgono le disposizioni dei titoli IX, X e XI del primo libro del Codice civile.

(È approvato).

### MEZZI PER ESERCITARE L'ASSISTENZA

#### Art. 44.

L'Opera nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale, amministrato dal Comitato nazionale, e col fondo di pertinenza di ciascun Comitato provinciale.

(È approvato).

#### Art. 45.

Il fondo centrale è costituito:

a) da uno stanziamento di fondi iscritto, in ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero del tesoro, su richiesta del Presidente del Consiglio, sentito il Comitato nazionale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere e non destinate a speciali enti od istituti;

c) dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Comitato nazionale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;

e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, a beneficio degli orfani di guerra;

f) da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro, dei proventi della pubblicità, istituiti o da istituirsi nella sfera di competenza delle Amministrazioni governative e di quella delle provincie, Comuni ed enti di diritto pubblico, nonché su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni e gli enti predetti;

g) da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro, sui contributi sindacali obbligatori;

h) dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'articolo 59.

(È approvato).

#### Art. 46.

Il fondo del Comitato provinciale è costituito:

a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra della provincia e non destinate a speciali enti od istituti della provincia stessa;

c) dalle somme destinate ad enti della provincia sorti con scopi di assistenza agli orfani di guerra del luogo, che non possono funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Prefetto, sentito il Comitato provinciale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;



e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del prefetto della provincia, a beneficio degli orfani della guerra;

f) dalle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e l'educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

g) dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli articoli 9 e 27.

h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guerra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, e nuove aggiunte e modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 47.

I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera h) dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra che abbiano contratto matrimonio non oltre il 25° anno di età.

Il prefetto della provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del Comitato provinciale.

Fino a che non siasi effettuato tale accertamento le istituzioni sopra menzionate saranno tenute a corrispondere le medie delle somme all'uopo iscritte nei bilanci preventivi del quinquennio precedente.

La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, andrà a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla originaria destinazione.

Contro il provvedimento del Prefetto, adottato in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Presidente della Repubblica in via straordinaria.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.

Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(È approvato).

### CONTABILITA' DEGLI ORGANI DELL'OPERA NAZIONALE

#### Art. 48.

L'esercizio finanziario del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

(È approvato).

#### Art. 49.

Il Comitato nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato nazionale al Presidente del Consiglio, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita.

Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Presidente del Consiglio.

Il provvedimento del Presidente del Consiglio è definitivo.

(È approvato).

## Art. 50.

Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.

Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Presidente del Consiglio il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.

Il Presidente del Consiglio, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.

Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

(È approvato).

## Art. 51.

Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso.

Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.

Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 49, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio il Comitato nazionale dell'Opera.

(È approvato).

## Art. 52.

Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme

da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio.

Il servizio predetto può essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, il quale dovrà prestare idonea cauzione.

(È approvato).

ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI  
PUBBLICI E PRIVATI E COLLOCAMENTO  
OBBLIGATORIO DEGLI ORFANI  
DI GUERRA

## Art. 53.

Nelle assunzioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.

(È approvato).

## Art. 54.

La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sarà conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.

(È approvato).

## Art. 55.

I benefici di cui ai precedenti articoli 53 e 54 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.

(È approvato).

## Art. 56.

I datori di lavoro, ove si trovino nella impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modifiche, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra.

La impossibilità dell'assunzione di invalidi di guerra è riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa.

È riconosciuta, altresì, nel caso di mancanza di invalidi, constatata ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento 18 giugno 1952, n. 1176; ed in questo caso la facoltà consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

Resta salvo il disposto del citato articolo 19 circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prosieguo di tempo.

(È approvato).

## Art. 57.

Alle aziende esonerate, a termini di legge, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potrà essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessità, l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.

L'esonero è concesso con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale quando si riferisce a stabilimenti o aziende di una stessa impresa situati in varie provincie, altrimenti provvede con decreto il Prefetto competente per territorio udito il Comitato provinciale.

(È approvato).

## Art. 58.

Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani

di guerra, non possono, tuttavia, determinare i licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

(È approvato).

## Art. 59.

Le disposizioni sulle pene pecuniarie per la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e sui premi agli scopritori, sono estese in quanto applicabili all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.

(È approvato).

## Art. 60.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 56 e 58 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purchè non abbiano raggiunto l'età di 25 anni.

Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

Agli orfani di guerra, ammessi a lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

(È approvato).

## Art. 61.

Presso ciascun Comitato provinciale dell'Opera nazionale è formato uno speciale ruolo di quelli tra gli orfani di guerra, compresi nell'elenco generale, che il Comitato stesso riconosca idonei al collocamento in impieghi pubblici o presso private aziende.

Il Comitato delibera al riguardo in base a documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'orfano in relazione specialmente al collocamento cui aspira ed in base, altresì, ad una dichiarazione di ufficiale sanitario comprovante le condizioni di idoneità fisica dell'orfano.

Contro le deliberazioni del Comitato provinciale, le parti interessate possono fare ricorso al Presidente del Consiglio, il quale decide sentito il Comitato nazionale dell'Opera e previo controllo, ove se ne ravvisi la necessità, per mezzo di apposito collegio medico, delle condizioni sanitarie dell'orfano.

(È approvato).

## RICONOSCIMENTO DELLE BENEMERENZE

### Art. 62.

Il Presidente del Consiglio, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, può assegnare medaglie e diplomi di benemerenzza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.

La relativa concessione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

### Art. 63.

È abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra.

Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamità nazionali.

(È approvato).

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 64.

Le disposizioni della presente legge si applicano per quanto possibile anche in Somalia sino al momento in cui cesserà l'Amministrazione fiduciaria italiana.

Il funzionario più elevato in grado della Amministrazione fiduciaria italiana, che risiede in Somalia, ha tutti i poteri e gli obblighi contemplati per i consoli all'estero.

Egli provvede di persona, oppure tramite suoi rappresentanti all'uopo delegati, e dovrà, in tal caso, darne notizia al Comitato nazionale dell'Opera.

(È approvato).

### Art. 65.

Le modifiche necessarie per il coordinamento del Regolamento in vigore con la presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato.

(È approvato).

### Art. 66.

Le disposizioni in contrasto con quanto disposto nella presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » (100-D) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE, relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Debo innanzitutto rilevare che il disegno di legge ora al nostro esame è stato già oggetto, da parte nostra, di ampie discussioni. Non si tratta, quindi, di riesaminarne la materia, ormai nota a tutti i colleghi, ma di dare

un nostro giudizio sulle modificazioni apportate dalla Camera.

All'articolo 2 è stato modificato il secondo comma. All'articolo 3 è stato modificato il primo comma e ne sono stati aggiunti altri due. Faccio osservare che quello che risulta come ultimo comma aggiuntivo è stato incluso per un errore di stampa, poichè è ripetizione del comma precedente. Un'altra modificazione è stata apportata all'articolo 5.

Comunico inoltre che, sul disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La 5<sup>a</sup> Commissione, pur riconfermando il parere a suo tempo espresso prima che la norma fosse sottoposta al voto del Senato, restringendo oggi la sua attenzione alle sole varianti introdotte dalla Camera dei deputati ritiene che non possano essere approvate senza che nell'articolo 3, numeri 1 e 2, la particella disgiuntiva « o » sia sostituita dalla particella « e » nel senso che, perchè l'Amministrazione provinciale possa assumere importanza nonostante la limitata popolazione del capoluogo è elemento essenziale che essa abbia una estensione notevole, e quindi che le sue funzioni si applichino su un grande territorio; d'altro lato, è anche necessario che la Provincia abbia una popolazione, sia pure sparsa, ma numerosa, perchè i compensi agli amministratori giustamente si conferiscono in funzione dei compiti loro affidati ma devono anche determinarsi in funzione della capacità contributiva complessiva della popolazione; fermo quindi il parametro della superficie vi si deve aggiungere anche quello della popolazione.

Si osserva poi che non è logico dire che una spesa che è facoltativa (e va deliberata con le modalità necessarie per le deliberazioni relative alle spese facoltative) diventa — dopo approvata — obbligatoria, meglio dire che è " poi equiparata " alle obbligatorie; perchè non muta la sua natura ma solo il legislatore vuole attribuirle la natura di spesa obbligatoria ».

LOCATELLI. Io desidero richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla necessità di approvare le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati allo scopo di vedere finalmente varato il disegno di legge venendo così incontro alle numerose richieste

che ci sono pervenute da più parti, in questo senso, dagli interessati.

Vorremmo anche noi apportare delle modificazioni, ma ce ne asteniamo al fine di non ostacolare l'approvazione del disegno di legge.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarei favorevole all'approvazione del testo modificato dalla Camera, salvo la variante richiesta dalla Commissione finanze e tesoro. Io credo che, praticamente, alla Camera non siano state esattamente viste — e non potevano venir intuite all'improvviso — talune conseguenze concrete della norma che veniva deliberata per determinare differenze fra sindaci e assessori di Comuni capoluogo da un lato, presidenti e assessori provinciali dall'altro. Quelle differenze, infatti, sono spesso così notevoli e ingiustificate che posumibilmente non sono state previste.

Vorrei dare qualche notizia. Secondo la modifica della Camera ci sarebbero ben 15 provincie su 79 in cui, mentre il Sindaco del capoluogo avrebbe 70 mila lire, l'assessore anziano 46 mila e gli altri assessori 28 mila, viceversa il Presidente della provincia avrebbe 160 mila lire e in proporzione l'assessore anziano 106 mila e gli altri assessori 64 mila. Ciò avverrebbe per esempio a Caserta, provincia relativamente ristretta, solo perchè molto popolosa. Perchè il presidente della provincia dovrebbe avere questo trattamento di 160 mila lire? Il sindaco avrebbe certamente motivo di protestare. Lo stesso avverrebbe anche a Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, l'Aquila, Lecce, Nuoro, Perugia, Potenza, Salerno, Sassari, Treviso, Udine, Vicenza. In altre 33 provincie il sindaco del Comune capoluogo avrebbe 70 mila lire e il presidente della Provincia 120 mila lire. Faccio, al solito, un esempio: perchè il presidente della provincia di Pesaro dovrebbe avere una indennità superiore a quella corrisposta al Presidente della provincia di Ancona? Si tratta di incongruenze non tollerabili che darebbero certamente luogo a malcontento e a critiche gravi.

Risulta che sarebbero 44 le Provincie in cui si determinerebbero queste sperequazioni in favore degli amministratori provinciali e in danno di quelli comunali. Nelle altre 35 Provincie, oltretutto, gli amministratori provin-

ciali potrebbero dolersi vedendosi retribuiti, invece che più degli amministratori comunali, alla pari. Invece — se all'emendamento apportato dalla Camera all'articolo 3, laddove è detto al n. 2) « di provincia con popolazione superiore ai 600.000 abitanti o con superficie superiore ai 4.500 chilometri quadrati », si sostituisse alla parola « o » la parola « e » — allora le provincie i cui amministratori verrebbero retribuiti più di quelli comunali sarebbero tali, per i loro caratteri eccezionali, che le possibili doglianze per la surclassazione dei loro amministratori resterebbero eliminate o fortemente diminuite. Se prendiamo, ad esempio, la provincia di Udine con una popolazione di oltre 600.000 abitanti ed una superficie di ben 4.600 chilometri quadrati, è comprensibile che — avendo il sindaco della modesta città di Udine un certo trattamento — il Presidente della Provincia riceva qualcosa di più.

Sostituendo, insomma, alla parola « o » la parola « e », noi ammetteremmo l'eccezione per talune Provincie di proporzioni veramente notevoli, sia per popolazione che per superficie, togliendo così materia a lagnanze sia di amministratori provinciali non surclassati, sia di amministratori comunali.

Ritengo che l'emendamento sostitutivo l'« e » all'« o », se approvato da questa Commissione, potrebbe essere rapidamente approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore*. Concordo con il Governo per questa sostituzione. Rimane, però, inteso che non si apportino altre modificazioni.

Il senatore De Luca Carlo proporrebbe due emendamenti: il primo all'articolo 3, ed è dello stesso tenore di quello proposto dal Governo, ossia sostituire alla parola « o » la parola « e »; l'altro all'articolo 5 ed è di carattere formale, tendente a sostituire le parole: « ha carattere di spesa obbligatoria » con le parole: « è considerata equiparata alle spese obbligatorie ».

MOLINELLI. Richiamo la Commissione ed il Governo sull'opportunità di non apportare modifiche di nessun genere al testo approvato dalla Camera. Mi rendo conto che qui si tratta di una modificazione assolutamente ridotta

al minimo, ossia alla sostituzione di una « o » con una « e ». Ma ricordo alla Commissione che altra volta per una sostituzione dello stesso tenore il disegno di legge è stato rimesso al giudizio della Camera ed è ritornato successivamente a noi, di nuovo modificato.

Se noi modifichiamo ancora, al nostro terzo esame corrisponderà un terzo esame della Camera. Io comincio a sospettare che dietro queste piccole modificazioni che si vogliono apportare alla legge per renderla perfetta ci sia la volontà di non vederla giungere in porto.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa è una insinuazione che, per quanto riguarda il Governo, respingo!

MOLINELLI. Questa volontà è dimostrata proprio dalle osservazioni fatte dal Sottosegretario Bisori. Si ha, verso le amministrazioni comunali e provinciali, il preconconcetto che esse debbano essere sottoposte al nostro controllo.

Ora, perchè non vogliamo dare ai nostri amministratori comunali e provinciali tanta fiducia che essi siano capaci di giudicare, nell'interesse dei comuni e delle provincie stesse, quale sia la misura da fissare entro quel limite massimo? Perchè si vuole partire dal concetto che in tutti i comuni e in tutte le provincie si prenderà il limite massimo per il limite minimo? Lasciamo ai nostri amministratori comunali e provinciali questa possibilità di giudicare in che misura detta indennità debba essere fissata!

Ecco perchè, per questo nostro riconoscimento della capacità politica e amministrativa di coloro che reggono i comuni e le provincie d'Italia, questo riconoscimento meritano, io ritengo che le obiezioni alla norma di cui trattasi non siano tali da intralciare l'approvazione del disegno di legge.

Ripeto, potrei anche, per scrupolo di perfezione, accettare una « e » invece di una « o », e sarebbe già una limitazione posta dal Parlamento a quella che è discrezionalità delle amministrazioni comunali e provinciali, le quali non hanno meno titolo di noi ad essere ritenuti responsabili e nello stesso tempo tutori degli interessi della nostra popolazione; tuttavia

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)76<sup>a</sup> SEDUTA (19 febbraio 1958)

la preoccupazione che questa legge possa venire insabbiata mi induce a pregare vivamente la Commissione di non apportare modificazioni al testo pervenutoci dalla Camera.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio osservare che ho avuto assicurazioni dalla Camera che il nostro emendamento verrebbe approvato.

MANCINELLI. Il mio pensiero è stato in gran parte esposto dal collega Molinelli. Desidero solo osservare che in ogni amministrazione vi è una minoranza ed un'opinione pubblica e quindi non bisogna pensare che si faccia quello che si vuole. Questa minoranza e questa opinione pubblica rappresentano un controllo sull'operato delle amministrazioni.

Io faccio un'altra osservazione. Esiste una Associazione dei comuni e esiste un'Associazione delle provincie. Dette associazioni nei loro convegni hanno come obiettivo anche la trattazione di questa materia affinché non avvengano sperequazioni e non si abbiano a lamentare degli abusi.

Ora, di fronte al controllo della minoranza e al controllo dell'opinione pubblica e di fronte al senso di responsabilità derivante dall'esistenza delle associazioni citate, che comprendono tutte le correnti politiche, non vi può essere il timore che possa verificarsi ciò che il rappresentante del Governo teme.

Io ritengo, al contrario, che si debba avere fiducia nel senso di responsabilità, nel senso della misura e del limite che debbono guidare questi amministratori nel tutelare e nel difendere gli interessi delle provincie e dei comuni loro affidati, specialmente considerando che se vi fossero delle sperequazioni esse potrebbero verificarsi nell'ambito della stessa regione o della stessa città.

Il fatto stesso che queste sperequazioni, questi inconvenienti messi in rilievo dal rappresentante del Governo, possano verificarsi nella stessa città, tra Comune e Provincia, sarebbe motivo tale di risentimento presso l'opinione pubblica da escluderne la possibilità, a meno che vi siano dei motivi molto seri.

Per queste ragioni io raccomando vivamente alla Commissione di non voler ostacolare l'approvazione del disegno di legge, affinché

si possa dare soluzione ad un problema troppo a lungo discusso e assolutamente bisognoso di essere condotto a termine.

DE LUCA. Mi rendo conto che vi possa essere non dico la preoccupazione, ma l'impressione che si voglia ostacolare questa legge, specialmente da parte degli oppositori i quali di norma l'opposizione la fanno per la opposizione e non perchè abbiano delle ragioni sostanziali.

Noi abbiamo, bene o male, la responsabilità della cosa pubblica, cosa che essi non hanno e che li mette perciò in condizioni di maggiore libertà. La nostra responsabilità è, in questo caso, quella di non incorrere nell'accusa di voler insabbiare il disegno di legge.

Io non desidero, pertanto, aprire un conflitto con l'altro ramo del Parlamento; considero, anzi, che Senato e Camera debbono agire come due ruote di uno stesso carro. Senonchè la Camera ha voluto forzare la mano, commettendo, secondo me, un errore nel senso di voler disgiungere due elementi concorrenti e confluenti quali l'estensione del territorio e la popolazione, non tenendo presente, come ha legittimamente osservato il rappresentante del Governo, quali potevano essere le conseguenze.

MANCINELLI. Desidereremmo che il senatore De Luca rispondesse alle considerazioni fatte da noi!

DE LUCA. Posso obiettare che si può anche parlare di discrezionalità, ma nella maggioranza dei casi si arriverà sicuramente al massimo della indennità. D'altra parte, rilevo che le leggi sono fatte apposta per coloro che intendono oltrepassare i limiti.

Ricordiamoci che viviamo nel regno degli uomini e quando si parla di interessi è bene che le discrezionalità siano limitate.

MANCINELLI. Ma voi non volete dare nessuna autonomia ai comuni!

DE LUCA. Il concetto che io ho dell'autonomia dei Comuni non è quello di una libertà indiscriminata, ma è quello di una autonomia ordinata entro i limiti della legge la quale tiene presenti gli interessi della collettività e li tutela.

Noi siamo dei democratici, ma spessissime volte diventiamo dei demagoghi; per cui, anche qui, stiamo un pochino attenti. Siamo tutti autonomisti: *cum grano salis* noi, indiscriminati voi; e proprio perchè non vogliamo che si arrivi all'indiscriminatezza dell'autonomia, mettiamo dei limiti nella legge.

Partendo da questo presupposto, cominciamo ad esaminare le posizioni di questi amministratori. Il sindaco di un capoluogo di provincia non è il sindaco di un comunello qualunque; egli ha delle responsabilità molto gravi, e ha dei compiti che assorbono, nella maggior parte dei casi, completamente la sua attività. Il presidente della provincia, invece, a mio modesto avviso, ha una funzione forse decorativamente superiore, perchè è il capo di un vasto territorio, ma limitatamente a determinati oggetti che lo impegnano.

Ora, se questa di cui si tratta è una indennità, essa necessariamente deve essere commisurata alla prestazione resa per la collettività.

Se è esatto quello che dico, quando ci troviamo di fronte ad una piccola città di provincia che ha un grande territorio e una popolazione cospicua, abbiamo delle ragioni concorrenti per obbligare il capo dell'amministrazione ad applicarsi maggiormente di quanto non possa fare il sindaco. Ma se questi elementi non concorrono, nella maggior parte dei casi sarà il sindaco che svolgerà un'attività maggiore non è giusto che egli riceva una indennità inferiore a quella corrisposta al presidente della provincia, o anche uguale. Sarebbe una ingiustizia, ad esempio, che al sindaco di Roma venisse corrisposta un'indennità pari a quella corrisposta al presidente della provincia, quando il primo svolge un'attività nettamente superiore al secondo!

Ad ogni modo noi facciamo già una eccezione accettando che avvenga, sia pure in via eccezionale, una non equiparazione a vantaggio dei presidenti delle provincie. Vogliamo forse allargare il concetto al di là dei limiti della giustizia? Questo io non mi sento di poterlo accettare!

Pertanto ritengo che fruendo del diritto che ha il Senato, per la bicameralità, di dire la sua opinione, sia proprio il caso di ritornare al te-

sto cui il Governo aveva dato il suo consenso e che è già più favorevole alle provincie che non ai comuni. Al riguardo debbo dire che ho la certezza, anche perchè ho avuto assicurazioni al riguardo, che se noi ora accettiamo lo emendamento proposto, la legge verrà, entro domani o dopodomani, approvata dalla Camera. Se poi questo non dovesse avvenire, non sarà stato certo per colpa nostra.

Insisto, dunque, nell'emendamento, perchè credo che esso risponda ad un criterio di giustizia; insisto perchè credo che alla Camera non sia stato considerato in pieno che quello che era eccezione sarebbe diventata regola; insisto perchè effettivamente quando vi è un territorio molto vasto e una popolazione molto numerosa vi sono delle responsabilità maggiori di quando questo non si verifica, e ritengo che questo sia un argomento di un certo rilievo. Debbo aggiungere inoltre una considerazione di carattere politico e cioè che ora sono i presidenti della provincia ad essere favoriti; domani saranno i sindaci che presenteranno le loro richieste e noi non faremo altro che elevare barriera su barriera. Guardate quello che succede ovunque. Se noi allarghiamo la maglia, in quella maglia passeranno tutti i pesci e cercheranno di lacerare la rete a dispetto dello Stato, il che non dobbiamo consentire!

GRAMEGNA. Onorevoli senatori, io richiamo la vostra attenzione sulla opportunità, fatta presente dal Presidente al principio della seduta, di non fare intorno al disegno di legge un'altra discussione. Debbo rilevare che, al contrario, quella che si sta svolgendo ora è un'altra discussione di carattere generale.

Secondo me, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole collega Mancinelli, noi dovevamo approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

Si tratta, con questa, legge, di stabilire quali debbono essere i criteri da seguire per la corresponsione dell'indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali.

Il senatore Mancinelli giustamente diceva — e chi è stato amministratore di comuni sa che quanto egli diceva è nella realtà delle cose — che vi è una minoranza che controlla. Specialmente da parte del pubblico che assiste alle se-



dute del consiglio comunale vi è un interesse, quando si va a deliberare sul bilancio, riguardo a determinati capitoli di spesa, come, ad esempio, quello che riflette l'indennità di carica.

Quando noi pensiamo che in Italia vi sono migliaia e migliaia di piccoli comuni al di sotto dei 10.000 abitanti e che i comuni per i quali l'indennità di carica ha una certa rilevanza superano i trecento, le considerazioni fatte dal senatore Mancinelli hanno il loro valore.

Io mi richiamo soprattutto a quanto ha detto il senatore Molinelli. Nonostante le assicurazioni del Sottosegretario e del senatore De Luca, debbo, infatti constatare che noi oggi abbiamo approvato un disegno di legge che porta il numero 2377, mentre quello che questa sera torna per la terza volta dinanzi al nostro esame porta il numero 100-D. Questo significa che tale disegno di legge è rimbalzato da un ramo all'altro del Parlamento dal 1953; senza contare che nella I legislatura esso era già stato presentato e decadde perchè insabbiatosi. Da tutto ciò si deve dedurre che il disegno di legge trova continui ostacoli che ne impediscono l'approvazione.

Sembra strano, per altro, che si discuta tanto per un disegno di legge che predispone delle indennità di carica a persone che, bene o male, impiegano un certo tempo nell'esplicare una determinata attività, quando disegni di legge che comportano spese di miliardi sono stati più sollecitamente approvati, pur avendo attraversato difficoltà e subito modifiche dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

È stata data assicurazione dal Sottosegretario e dal Presidente che le modifiche eventualmente da noi apportate sarebbero certamente approvate entro due o tre giorni dall'altro ramo del Parlamento. Questo significa, secondo me, sminuire la nostra posizione di legislatori, se da un'ora all'altra si ritiene possibile che noi approviamo e poi modifichiamo un disegno di legge!

La Commissione dovrebbe anche tener conto di questo: che, stando alle notizie forniteci dal Sottosegretario, se la legge fosse approvata così come è, vi sarebbero una quarantina di

province che avrebbero un trattamento migliore delle altre...

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono 44 su 79!

GRAMEGNA. Se invece noi modifichiamo, questo numero scenderà ad una ventina, quindi un divario ci sarà sempre. Anche se noi poniamo una congiunzione al posto di un disgiuntivo, non otterremo mai un criterio di giustizia perfetto per quanto concerne le indennità da attribuire al presidente della provincia e al sindaco.

DE LUCA. Faccio osservare al senatore Gramegna che, per quanto riguarda noi, il disegno di legge ci è stato rinviato dalla Camera il 13 febbraio ed oggi è solo il 19. Il che dimostra che non vogliamo certo insabbiarlo.

GRAMEGNA. Ma il disegno di legge fu da noi approvato nel mese di dicembre e fu conseguentemente discusso alla Camera e modificato nel mese di febbraio. Ora, se dovesse seguire la stessa procedura, il disegno di legge, evidentemente, non potrebbe arrivare in porto.

Rilevo, inoltre, che qui non si tratta di disporre del denaro dello Stato, ma del denaro dei comuni; e vi sono gli amministratori comunali i quali sono responsabili di come questo denaro viene speso. Non è il Governo centrale, non è il Parlamento!

DE LUCA. Quanti sono, però, i comuni deficitari?

GRAMEGNA. Rispondo al collega De Luca dicendo semplicemente che è forse meglio non allargare la discussione in questo senso, altrimenti si finirebbe sul piano politico e sarei io a porre un'altra domanda: quali sono le ragioni per cui vi sono dei comuni deficitari? Ma il tema è ora un altro ed è preferibile attenersi a questo: e cioè che da troppo tempo questa legge è in discussione, ed è perciò necessario ed urgente approvarla.

Prego, pertanto, i colleghi di dare il loro consenso al testo pervenutoci dalla Camera. Nessuno ci impedirà, in seguito, qualora si ve-

rificassero quegli inconvenienti paventati dal Sottosegretario, di apportare le eventuali modifiche.

AGOSTINO. Desidererei avere un chiarimento dal nostro Presidente relatore. Quando venne proposto questo secondo comma all'articolo 3 nella seduta della competente Commissione della Camera, come si svolse la discussione?

PRESIDENTE, *relatore*. Non disponiamo del resoconto stenografico.

AGOSTINO. Ho motivo di ritenere che, in ordine agli emendamenti approvati all'unanimità, all'a Camera vi fosse la sicurezza che non sarebbe mancata l'approvazione da parte del Senato.

D'altra parte ritengo che l'emendamento apportato dalla Camera, e che è ora oggetto di tanta discussione, sia ragionevole, poichè si deve aver riguardo non solo all'entità della popolazione, ma anche alla superficie della provincia. Può darsi che la superficie conti di per sé molto più del numero degli abitanti. Si parla, ad esempio, della provincia di Nuoro; Nuoro, come città ha solo 20.000 abitanti, ma come provincia è estesissima, poichè la Sardegna ha solo 3 provincie: Nuoro, Cagliari e Sassari e la superficie di esse è molto vasta. Specialmente in questo periodo in cui è in atto una trasformazione radicale della Sardegna, l'attività che deve svolgere il presidente della provincia di Nuoro è forse superiore a quella che svolge il presidente della provincia di Roma.

Con questo disegno di legge, per altro, si stabilisce un limite per l'indennità e si lascia facoltà agli amministratori di stabilire la misura di questa indennità.

Quindi, se in regime di democrazia vi è tanta possibilità di agire con giustizia e con senno, per quale motivo noi dobbiamo preoccuparci dell'emendamento all'articolo 3, ovè la discrezionalità degli amministratori provinciali rimane sempre ferma e vi è quindi per questi la possibilità di contenere le spese entro limiti opportuni? È da supporre che particolarmente i consiglieri provinciali, i quali sono delle persone quotate e fornite di titoli adeguati, sapranno adoperare ed impiegare il denaro dello Stato nel modo più assennato e migliore.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

All'articolo 1 la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni. Ne dò comunque lettura.

#### Art. 1.

Ai sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

- 1) Comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 5.000;
- 2) Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 10.000;
- 3) Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 30.000;
- 4) Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 50.000;
- 5) Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti: fino a lire 70.000;
- 6) Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 120.000;
- 7) Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 160.000;
- 8) Comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 200.000.

Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato.

Passiamo ora alla votazione degli articoli 2 e 3 modificati dalla Camera dei deputati.

#### Art. 2.

All'assessore anziano o delegato di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popola-

zione inferiore, siano capoluoghi di provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore ai due quinti di quella assegnata al sindaco.

(È approvato).

### Art. 3.

Al presidente dell'Amministrazione provinciale può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti per il sindaco dall'articolo 1, secondo la categoria cui appartiene il Comune capoluogo.

Fermo restando, se più favorevole, il criterio suddetto, i limiti entro i quali può essere fissata l'indennità per il presidente dell'Amministrazione provinciale sono quelli previsti al n. 6, o, rispettivamente, al n. 7 dell'articolo 1, quando trattasi:

1) di provincia con popolazione superiore ai 400.000 abitanti o con superficie superiore ai 2.500 chilometri quadrati;

2) di provincia con popolazione superiore ai 600.000 abitanti o con superficie superiore ai 4.500 chilometri quadrati.

All'assessore anziano e agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportato all'indennità assegnata al presidente.

All'assessore anziano e agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2.

DE LUCA. Propongo che sia approvato il testo della Camera con la sostituzione, ai punti 1) e 2), della parola « o » con la parola « e ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la modificazione proposta dal senatore De Luca al secondo comma dell'articolo 3.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo così emendato.

(È approvato).

L'articolo 4 non ha subito modificazioni; ne dò comunque lettura.

### Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi fra loro, nè con le indennità parlamentari, nè con gli assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi conferiti dal comune o dalla provincia.

Do ora lettura dell'articolo 5 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

### Art. 5.

La spesa, relativa alla corresponsione delle indennità di carica previste dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria: le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali che le consentono, entro i limiti indicati negli articoli 1, 2 e 3, sono soggette al solo controllo di legittimità del Prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

DE LUCA. Propongo che sia approvato il testo emendato dalla Camera, con la sostituzione delle parole « ha carattere di spesa obbligatoria » con le parole « è considerata equiparata alle spese obbligatorie ».

MANCINELLI. Vorrei sapere cosa significa, giuridicamente, quella dizione.

DE LUCA. La ragione di quella dizione è semplicissima. Quando, in una legge, il legislatore stabilisce che una certa spesa può essere o non essere votata dall'ente amministratore, quella spesa dovrebbe rientrare tra le spese facoltative, perchè il carattere della spesa facoltativa sta proprio in quel « può ». Andare a dire dopo che quella spesa « ha carattere di spesa obbligatoria » è cosa incongrua, perchè il carattere di una spesa non nasce dalla volontà del legislatore, ma nasce dalla natura della spesa stessa. Siccome, in base alle

norme precedentemente approvate, la spesa suddetta è facoltativa, ai fini dei controlli noi possiamo dire che la consideriamo « equiparata » alle spese obbligatorie, ma non possiamo dire che « ha carattere » di spesa obbligatoria.

GRAMEGNA. Vi è una questione di carattere tecnico. Chi ha consultato e consulta un bilancio comunale, trova diversi capitoli di spese. Vi sono capitoli di spese obbligatorie e capitoli di spese facoltative. Ora noi vogliamo sapere, secondo la dizione proposta dal senatore De Luca, in quale di questi capitoli tale spesa andrebbe iscritta: in un capitolo di spese obbligatorie o in un capitolo di spese facoltative? Nel primo caso l'autorità tutoria non può fare niente, salvo un esame di legittimità. Se invece queste spese fossero considerate facoltative, a parte il fatto che ciò sarebbe una contraddizione con la dizione da noi usata, esse sarebbero soggette ad un controllo di merito. Il problema è che usando la dizione proposta dal collega De Luca noi siamo in contraddizione con quella che è la legge, e a me sembra che la dizione della legge sia chiara.

MOLINELLI. La questione è questa. Per quello che riguarda le spese facoltative, il prefetto e la giunta provinciale amministrativa esercitano il controllo di merito. Ora, nell'articolo in esame già era detto, nel testo da noi approvato in precedenza, che vi era il solo controllo di legittimità. Dire che la spesa è considerata equiparata alle spese obbligatorie, o, che essa ha carattere di spesa obbligatoria, mi sembra la stessa cosa. Ritengo che questo non sia un emendamento sostanziale per poterne discutere. Mi sembra, anzi, che anche questo sia un pretesto destinato unicamente ad ostacolare l'approvazione definitiva del disegno di legge.

DE LUCA. A me l'emendamento sembra opportuno. Dirò, anzi, che io proporrei di ritornare al testo approvato dal Senato.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La legge comunale e provinciale distingue le spese in obbligatorie e facoltative partendo da questo concetto: che obbligatorie siano quelle che un comune è obbligato a deliberare, e facoltative siano quelle che i comuni o

le provincie sono facoltizzati a deliberare. Negli schemi di bilancio si trovano naturalmente distinte le due categorie. Solo le spese facoltative sono soggette a controllo di merito, secondo la legge.

Noi già da lungo tempo deliberammo che il controllo di merito non ci sarebbe stato, ma che ci sarebbe stato solamente il controllo di legittimità, cioè che queste spese sarebbero state trattate come spese obbligatorie. Però obbligatorie non erano, poichè si potevano o no deliberare. Si trattavano come tali.

La Camera ha voluto perfezionare la formulazione del nostro testo specificando che la spesa « quando sia deliberata ai sensi della stessa legge, ha carattere di spesa obbligatoria », perciò è soggetta a controllo di legittimità.

Dichiaro, pertanto, che io acconsentirei anche ad approvare il testo emendato dalla Camera.

DE LUCA. Non insisto nell'emendamento, pur ritenendo ragionevole.

SCHIAVONE. A mio avviso, sarebbe sufficiente che risultasse dagli atti che le spese hanno carattere di spese obbligatorie, unicamente nel senso che esse sono soggette al solo controllo di legittimità.

Se volessi fare una proposta la farei in questo senso. Ma sarà sufficiente che questo risulti dagli atti.

PRESIDENTE, *relatore*. D'accordo. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato dalla Camera.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 6, ultimo del disegno di legge, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 6.

Al presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2.000 per ciascun giorno

di seduta, elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modifiche approvate.  
(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Quintieri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma » (2352)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Quintieri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data la momentanea assenza del relatore, senatore Angelini Nicola, la relazione del disegno di legge verrà svolta dal senatore Angelilli.

ANGELINI, *f.f. relatore*. Il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame, presentato a suo tempo all'altro ramo del Parlamento, fu dalla competente Commissione della Camera approvato alla unanimità col consenso del Governo.

Faccio osservare agli onorevoli senatori che la frazione di Magliano Romano è completamente staccata dal comune di Campagnano. Detta frazione ha la sua scuola, la sua parrocchia, il suo cimitero e anche l'acquedotto. Sarebbe pertanto opportuna una sua sistemazione come comune autonomo.

Raccomando, perciò, alla Commissione di voler dare unanime approvazione al disegno di legge.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole. Vi sono delle conseguenze finanziarie, ma, poichè questa frazione gode i beni di una Comunità agraria, non mi oppongo all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

La frazione di Magliano Romano del comune di Campagnano, in provincia di Roma, è eretta in comune con la denominazione di « Magliano Romano ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Magliano Romano e di Campagnano.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Campagnano, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale di Magliano Romano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno esser superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Campagnano.

Al personale in servizio presso il comune di Campagnano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 20,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.